SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flare Gold Combi Pepite». *(12A03481)*

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ouragan». *(12A03482)*

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Scudex Duo». *(12A03483)*

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tucson WG». *(12A03484)*

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Persyng». *(12A03485)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.A. a base di piretrine - estratto B. *(12A03486)*

DECRETO 14 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari dell'impresa Sepran s.a.s. a base di piretrine - estratto B. *(12A03487)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 marzo 2012, n. **34**.

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 16 luglio 2010 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), che modifica l'intesa stipulata in data 29 marzo 1993, approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge medesima.

Art. 2.

Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI è indicata con la denominazione «Unione cristiana evangelica battista d'Italia».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione all'UCEBI stessa.

5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma l e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116, e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 2 della presente legge, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI.

2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116, è abrogato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le modifiche apportate alla legge 12 aprile 1995, n. 116, decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

INTESA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA, MODIFICATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 29 MARZO 1993 ED APPROVATA CON LEGGE 12 APRILE 1995, N. 116

Premessa

La Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (d'ora in avanti denominata UCEBI), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'Intesa stipulata in data 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, convengono, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della citata legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 1.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI verrà indicata con la denominazione "Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia".

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione all'UCEBI stessa.

5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.

(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 1 della presente Intesa, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI.

2. Il comma 4 dell'articolo 16 dell'Intesa firmata il 29 marzo 1993 è abrogato.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate all'Intesa stipulata il 29 marzo 1993 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa.

Articolo 4.

(Disegno di legge di approvazione dell'Intesa)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ON. SILVIO BERLUSCONI

La Presidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia
PAST. ANNA MAFFEI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2326):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) il 9 settembre 2010.

Assegnato alla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 5 novembre 2010 con pareri delle Commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante, il 12 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4569):

Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 2 agosto 2011 con pareri delle Commissioni V e VI.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 22 e 29 settembre 2011; il 5 ottobre 2011; il 3 novembre 2011.

Nuovamente assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede legislativa, il 31 gennaio 2012.

Esaminato ed approvato dalla I Commissione, in sede legislativa, il 23 febbraio 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 24 della legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)), pubblicata nella Gazz. Uff. 22 aprile 1995, n. 94, S.O.,è il seguente:

"Art. 24.

Ulteriori intese

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.".

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

"Art. 45

Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione

(*Omissis*).

7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 ; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.

(*Omissis*). ".

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 16 della citata legge n. 116 del 1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 16.

Deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall'UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.

4. (abrogato).".

12G0054

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2012.

Disposizioni di protezione civile concernenti l'invio di mezzi e materiali nel territorio della Repubblica del Congo in conseguenza dell'esplosione del deposito munizioni di Mpila a Brazzaville, nella Repubblica del Congo verificatasi il giorno 4 marzo 2012. (Ordinanza n. 4012).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2012, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza dell'esplosione del deposito munizioni di Mpila a Brazzaville, nella Repubblica del Congo verificatasi il giorno 4 marzo 2012;

Considerato che lo Stato italiano nell'ambito del Meccanismo comunitario di Protezione civile, istituito presso la Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea, ai sensi della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 792 del 23 ottobre 2001 e seguenti modificazioni, partecipa alle attività di assistenza reciproca tra gli Stati membri in caso di emergenze e calamità naturali;

Ravvisata la necessità di inviare i materiali necessari per fronteggiare la situazione di criticità a seguito dell'esplosione del deposito munizioni di Mpila a Brazzaville, nella Repubblica del Congo, che ha determinato la perdita di circa 200 vite umane e numerosi feriti, nonché l'evacuazione di oltre 6.000 persone;

Ritenuto di dover adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e a cose, anche contribuendo con beni e materiali alla predisposizione in loco dei necessari interventi atti a fronteggiare l'emergenza;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative in favore della Repubblica del Congo, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a fornire beni e materiali per assicurare tutela alle popolazioni sfollate, anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A03754

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2012.

Individuazione del compendio immobiliare trasferito al Fondo Immobili Pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto-Legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni

immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione del precitato articolo 4 ai sensi dei quali sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «FIP Fondo Immobili Pubblici» (di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (i «Decreti Attuativi»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2004 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«Accordo di indennizzo»);

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze emanati, rispettivamente, il 16 settembre 2005 ed il 28 novembre 2008 mediante i quali, in virtù del citato Accordo di indennizzo, si è provveduto alla sostituzione di immobili e di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo («Decreti di indennizzo») come descritto negli allegati ai medesimi decreti;

Visto l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2006, n. 28) che prevede, ove si renda necessario, l'adozione di decreti dirigenziali emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della migliore identificazione delle unità, escluse quelle ad uso residenziali, facenti parte dei beni, già individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio e trasferiti per effetto dei decreti attuativi al Fondo;

Atteso che è emersa la necessità, per taluni immobili, di provvedere ad una più puntuale identificazione catastale, e che per detti beni l'Agenzia del demanio ha già proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, come meglio illustrati nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 1° dicembre 2011 prot. 2011/37871/DAO, con la quale è stato trasmesso un primo elenco di beni già conferiti al Fondo, per il quale l'Agenzia ha provveduto, unitamente al soggetto cui sono stati apportati o trasferiti gli immobili, ad effettuare le dovute certificazioni;

Visto, altresì, il verbale dell'incontro tenutosi il 2 febbraio 2012, tra l'Agenzia del demanio e Investire Immobiliare, in qualità di gestore del Fondo, che fra l'altro attesta la disamina congiunta e definitiva dei dati catastali riferiti a taluni beni in modo parzialmente difforme da quanto indicato nell'allegato trasmesso con nota prot. 2011/37871/DAO;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 16 febbraio 2012 prot. 2012/4793/DAO, con la quale è stato trasmesso un secondo elenco sostitutivo del precedente, opportunamente rettificato e modificato, a seguito di una nuova specificazione di alcune particelle di beni conferiti, determinando il numero di immobili contenuti nella certificazione allegata al presente decreto in 57 (cinquantasette);

Considerato che nella sopracitata nota prot. 2012/4793/DAO del 16 febbraio 2012, l'Agenzia del demanio ha qualificato l'elenco delle posizioni catastali costituenti l'allegato al presente decreto quale certificazione ai sensi dell'art. 4 del decreto 29 dicembre 2005 per la quale si rende necessaria l'emanazione del decreto direttoriale di cui al menzionato articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005;

Considerato che nella sopracitata nota prot. 2012/4793/DAO del 16 febbraio 2012, la stessa Agenzia del demanio ha dichiarato che il perimetro del compendio trasferito al Fondo non subisce sostanziali modifiche e, conseguentemente, non vi sono variazioni di valore degli immobili alienati al Fondo;

Preso atto delle certificazioni, redatte dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, tenendo conto delle valutazioni di congruità degli immobili in sede di apporto o trasferimento;

Visto che, con le predette certificazioni è stata accertata la necessità di individuare in modo inequivocabile i predetti immobili ricadenti nella proprietà del Fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti;

Decreta:

Gli immobili di proprietà del Fondo e trasferiti al medesimo in forza dell'articolo 4 del decreto-legge n. 351 e dei decreti attuativi sono individuati e descritti nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2012

p. Il direttore generale: CANNATA

ALLEGATO

Allegato al decreto del MEF per la ricognizione degli immobili/porzioni di immobili trasferiti al FIP

Certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Decreto del 29 dicembre 2005

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
1	MTB065401	BASILICATA	MATERA (MT)	Piazza G. Matteotti civico 18 Via Roma snc Via Cavalieri di Vittorio Veneto snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	159	3766	3
							Uffici	F	159	3766	4
							Uffici	F	159	3766	5
							Uffici	F	159	3766	6
							Uffici	F	159	3766	7
							Uffici	F	159	3766	8
							Uffici	F	159	3766	9
							Cabina Elettrica	F	159	3766	10
							Beni comuni	F	159	3766	11
							Area Urbana	F	159	5363	---
							Ente Urbano	T	159	3766	---
							Ente Urbano	T	159	5363	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 28/10/2010, prot. 2010/38649/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
2	PZX0001	BASILICATA	POTENZA (PZ)	Via dei Mille snc Via Trentacarlini snc Contrada Canale	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	32	1635	1
							Uffici	F	32	1635	2
							Deposito	F	32	1635	3
							Cabina Elettrica	F	32	1635	4
							Beni comuni	F	32	1635	5
							Cisterna raccolta acqua	F	32	1636	---
							Ente Urbano	T	32	1635	---
							Ente Urbano	T	32	1636	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 28/05/2010, prot. 2010/20945/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
3	CZB000501	CALABRIA	CATANZARO (CZ)	Corso Giuseppe Mazzini civico 206 Piazza Michele Le Pera snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011	Uffici	F	48	522	1
							Uffici	F	48	522	2
							Uffici	F	48	522	3
							Abitazione di servizio	F	48	522	4
							Beni comuni	F	48	522	5
							Ente Urbano	T	48	552	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 18/07/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.

	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
4	CSX0901	CALABRIA	COSENZA (CS)	Viale Sergio Cosmai civici 1-3 Via Molicella vicinale snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009 Decreto del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011	Caserma	F	3	732	2
							Cabina Elettrica	F	3	732	3
							Ente Urbano	T	3	732	---
NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare Con il Decreto del 29/01/2009 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14/12/2004. Con il Decreto del 18/07/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14/12/2004.											
5	INPS25	CALABRIA	COSENZA (CS)	Piazza Loreto civici 22b-23-24-25-28-snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**)	Uffici	F	12	301	1
							Cabina Elettrica	F	12	301	2
							Area Urbana	F	12	438	---
							Ente Urbano	T	12	301	---
							Ente Urbano	T	12	438	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile. L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 28/10/2010, prot. 2010/38662/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.											
6	RCB023501	CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO (RC)	Viale delle Rimembranze civici 31-snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	43	631	---
							Ente Urbano	T	43	631	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 28/10/2010, prot. 2010/38656/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
7	RCB013001	CALABRIA	REGGIO CALABRIA (RC)	Via dei Plutino 4-snc Via Raffaele Piria snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011	Uffici	F	RC/127	67	---
							Ente Urbano	T	127	67	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile. Con il Decreto del 18/07/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.											
8	RCB009201	CALABRIA	PALMI (RC)	Via Roma civico 85 Corso Tenente Aldo Barbaro	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011	Uffici	F	41	82	---
							Ente Urbano	T	41	82	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile. Con il Decreto del 18/07/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.											
9	CZB017601	CALABRIA	VIBO VALENTIA (VV)	Corso Umberto I° snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009	Uffici	F	33	1178	---
							Ente Urbano	T	33	113	---
							Ente Urbano	T	33	1178	---
							Orto	T	33	1385	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile. Nel Decreto del MEF del 14-12-2004, per mero errore di trascrizione, era stata omessa l'indicazione del Decreto dell'Agenzia del Demanio del 19-07-2002. Con Decreto del 29/01/2009 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14/12/2004.											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
10	INPS20	CAMPANIA	BENEVENTO (BN)	Via Nicola Calandra civici 16-18-snc Via Domenico Mustilli snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**)	Uffici	F	85	211	---
							Ente Urbano	T	85	211	---
							Seminativo	T	85	282	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 19/12/2007, prot. 2007/51390/DAG-GIM ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/12/2005, ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
11	NAB064001	CAMPANIA	NAPOLI (NA)	Viale Due Giugno civico 2	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	SGO/4	262	2
							Area Urbana	F	SGO/4	266	1
							Ente Urbano	T	176	262	---
							Ente Urbano	T	176	266	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 07/09/2010, prot. 2010/32315/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
12	NAB052901	CAMPANIA	NAPOLI (NA)	Via Armando Diaz civico 11 Via Fabio Filzi civico 2 Via Guglielmo Oberdan civici 1-3	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Beni comuni	F	SGU/2	36	2
							Uffici	F	SGU/2	36	3
							Uffici	F	SGU/2	36	4
							Uffici	F	SGU/2	36	5
							Negozio	F	SGU/2	36	6
							Uffici	F	SGU/2	36	7
							Abitazione di servizio	F	SGU/2	36	8
							Abitazione di servizio	F	SGU/2	36	9
							Abitazione di servizio	F	SGU/2	36	10
							Antenna telefonica	F	SGU/2	36	11
							Cabina Elettrica	F	SGU/2	36	12
							Ente Urbano	T	136	49	---
							Ente Urbano	T	136	50	---
							Ente Urbano	T	136	51	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
13	INPS47	LAZIO	ROMA (RM)	Via della Frezza civici 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 Via di Ripetta snc Piazza Augusto Imperatore civici 7-10-15-19 Via del Corea civici 1-2-3-13 Via Soderini civici 2-4-14	Indennizzo del 16/09/2005 G.U. 245 del 20/10/2005	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 24/06/2009 G.U. 154 del 06/07/2009 Decreto del 24/06/2009 G.U. 158 del 10/07/2009	Uffici	F	470	369 370 378	526 505 502
							Negozio	F	470	370	506
							Beni Comuni	F	470	370	507
							Negozio	F	470	370	508
							Beni Comuni	F	470	370	509
							Negozio	F	470	370	510
							Negozio	F	470	370	511
							Negozio	F	470	370	512
							Negozio	F	470	370	513
							Negozio	F	470	370	514
							Negozio	F	470	370	515
							Cabina Elettrica	F	470	370	516
							Uffici	F	470	370	517
							Beni Comuni	F	470	378	503
							Negozio	F	470	378	504
							Uffici	F	470	378	505
							Uffici	F	470	378	506
							Ente Urbano	T	470	370	--
NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile. Con i Decreti del 24/06/2009 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004. L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.											
14	RMB1502C0 1	LAZIO	ROMA (RM)	Via Marcello Boglione civici 62-80-84-90	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	662	1289 1290	1 1
							Cabina Elettrica	F	662	1289	501
							Ente Urbano	T	662	1289	---
							Ente Urbano	T	662	1290	---
NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare											
15	RMB053901	LAZIO	ROMA (RM)	Via Nola civico 5	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	926	221 243	1 1
							Ente Urbano	T	926	221	---
							Ente Urbano	T	926	243	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile.											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
16	RMB138301	LAZIO	ROMA (RM)	Via Tiburtina civico 1250	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011	Uffici	F	293	136	1
							Cabina Elettrica	F	293	136	2
							Area Urbana	F	293	1493	---
							Area Urbana	F	293	1711	---
							Area Urbana	F	293	1712	---
							Ente Urbano	T	293	136	---
							Ente Urbano	T	293	1493	---
							Ente Urbano	T	293	1711	---
							Ente Urbano	T	293	1712	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile Con il Decreto del 18/07/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14/12/2004.											
17	RMB142901	LAZIO	ROMA (RM)	Via Ippolito Nievo civici 33-35-37-39-41-43-45-47 Via Pietro Ripari civici 16-18	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Negozio	F	452	63	1
							Negozio	F	452	63	2
							Negozio	F	452	63	3
							Uffici	F	452	63	502
							Uffici	F	452	63	503
							Cabina Elettrica	F	452	63	504
							Autorimessa	F	452	63	505
							Autorimessa	F	452	63	506
							Beni Comuni	F	452	63	507
							Area Urbana	F	452	165	---
							Ente Urbano	T	452	63	---
							Ente Urbano	T	452	165	---
NOTE: Trattasi di Intero Immobile L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.											
18	RMB148301	LAZIO	ROMA (RM)	Via Edoardo Martini civico 53 Viale Bruno Rizzieri civici 144-146-160-186-188-190	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004 Decreto del 21/12/2007 G.U. 4 del 05/01/2008	Abitazione di Servizio	F	995	71	3
							Uffici	F	995	71	10
							Ente Urbano	T	995	71	---
NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare Con Decreto del 21/12/2007 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/09/2004. L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
19	SPB077801	LIGURIA	LA SPEZIA (SP)	Piazza J.F. Kennedy civici 30-32-44 Viale Italia snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	38	236	20
							Uffici	F	38	236	100
							Posto auto coperto	F	38	236	333
							Posto auto coperto	F	38	236	334
							Posto auto coperto	F	38	236	335
							Posto auto coperto	F	38	236	336
							Posto auto coperto	F	38	236	337
							Posto auto coperto	F	38	236	338
							Posto auto coperto	F	38	236	339
							Posto auto coperto	F	38	236	340
							Posto auto coperto	F	38	236	341
							Posto auto coperto	F	38	236	342
							Posto auto coperto	F	38	236	555
							Posto auto coperto	F	38	236	556
							Posto auto coperto	F	38	236	557
							Posto auto coperto	F	38	236	558
							Posto auto coperto	F	38	236	559
							Posto auto coperto	F	38	236	560
							Posto auto coperto	F	38	236	561
							Posto auto coperto	F	38	236	562
							Posto auto coperto	F	38	236	563
							Posto auto coperto	F	38	236	564
							Posto auto coperto	F	38	236	565
							Posto auto coperto	F	38	236	566
							Posto auto coperto	F	38	236	567
							Posto auto coperto	F	38	236	568
							Posto auto coperto	F	38	236	569
							Posto auto coperto	F	38	236	570
							Posto auto coperto	F	38	236	571
							Posto auto coperto	F	38	236	572
							Posto auto coperto	F	38	236	573
							Posto auto coperto	F	38	236	574
							Posto auto coperto	F	38	236	575
							Posto auto coperto	F	38	236	576
							Posto auto coperto	F	38	236	577
							Posto auto coperto	F	38	236	578
							Posto auto coperto	F	38	236	579
							Posto auto coperto	F	38	236	580
							Posto auto coperto	F	38	236	581
							Posto auto coperto	F	38	236	582
							Posto auto coperto	F	38	236	583
							Posto auto coperto	F	38	236	584
							Posto auto coperto	F	38	236	585

							Posto auto coperto	F	38	236	586
							Posto auto coperto	F	38	236	587
							Posto auto coperto	F	38	236	588
							Posto auto coperto	F	38	236	589
							Posto auto coperto	F	38	236	590
							Posto auto coperto	F	38	236	591
							Posto auto coperto	F	38	236	592
							Posto auto coperto	F	38	236	593
							Posto auto coperto	F	38	236	594
							Deposito	F	38	236	597

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
20	BSB038001	LOMBARDIA	BRESCIA (BS)	Via Francesco Perotti snc Via Serpente snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	NCT/244	275	4
							Abitazione di servizio	F	NCT/244	275	5
							Cabina elettrica	F	NCT/244	275	6
							Area Urbana	F	NCT/244	396	---
							Ente Urbano	T	244	275	---
							Ente Urbano	T	244	396	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
Nel Decreto del MEF del 23-12-2004, per mero errore di trascrizione, era stata omessa l'indicazione del Decreto dell'Agenzia del Demanio del 17/09/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
21	BSB039001	LOMBARDIA	BRESCIA (BS)	Via Achille Grandi snc Via Guglielmo Ghisaldi snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Negozio	F	NCT/227	198	2
							Uffici	F	NCT/227	198 260	4 ---
							Area Urbana	F	NCT/227	259	---
							Area Urbana	F	NCT/227	261	---
							Ente Urbano	T	227	198	---
							Ente Urbano	T	227	259	---
							Ente Urbano	T	227	260	---
							Ente Urbano	T	227	261	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
L'Agenzia del Demanio, con comunicazione del 28/05/2010 prot. n.2010/20949/DAO-PP, ha precisato che le porzioni comprese nel perimetro (recintato) dell'immobile, ma ricadenti sull'area "ex alveo" non fanno parte del complesso immobiliare.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
22	COB022201	LOMBARDIA	COMO (CO)	Via Italia Libera civici 2-snc Via Lucini civico 1	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	BOR/8	416	707
							Area Urbana	F	BOR/8	4968	---
							Ente Urbano	T	1	416	---
							Ente Urbano	T	1	4968	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 14/09/2010 prot. n.2010/32991/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare la toponomastica e ad integrare i dati dell'immobile al Catasto Terreni.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
23	CRB008301	LOMBARDIA	CREMONA (CR)	Via Belfiore civici 1-snc Viale Trento e Trieste civici 102-102/A	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	81	671	701
							Ente Urbano	T	81	671	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 14/09/2010 prot.2010/32984/DAO-PP ha provveduto a precisare la toponomastica e ad integrare i dati dell'immobile al Catasto Terreni.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
24	MIX0901	LOMBARDIA	MILANO (MI)	Via G.B. Ramusio snc Via Iacopo Antiquari snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	632	163	701
							Cabina elettrica	F	632	163	2
							Area Urbana	F	632	333	---
							Ente Urbano	T	632	163	---
							Ente Urbano	T	632	333	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
25	MIB022301	LOMBARDIA	GORGONZOLA (MI)	Piazza Cabiati Sola civici 2-snc Via Michelangelo Buonarroti snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009	Uffici	F	8	210	701
							Area Urbana	F	8	572	---
							Ente Urbano	T	8	210	---
							Ente Urbano	T	8	572	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 29/01/2009 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14/12/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 05/04/2011 prot. n.11001/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare la toponomastica e i dati dell'immobile al Catasto Terreni.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
26	MNB068701	LOMBARDIA	MANTOVA (MN)	Via Amerigo Vespucci civici 1-1/C Via Cristoforo Colombo civici 1/A-3-7-9-snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009	Uffici	F	93	337	6
							Ente Urbano	T	93	337	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
Con Decreto del 29/01/2009 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
27	PVB002701	LOMBARDIA	PAVIA (PV)	Corso Giuseppe Mazzini civico 18 Via Defendente Sacchi civico 6 Via Mentana civici 51- 55 Via Colonnello Galliano snc Piazza del Sale civico 4	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 Indennizzo del 16/09/2005 G.U. 245 del 20/10/2005	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 22/02/2008 G.U. 52 del 01/03/2008	Cabina Elettrica	F	A/3	197	7
							Uffici	F	A/3	197	28
							Uffici	F	A/3	197	29
							Uffici	F	A/3	197	30
							Uffici	F	A/3	197	31
							Uffici	F	A/3	197	32
							Beni Comuni	F	A/3	197	33
							Beni Comuni	F	A/3	197	34
							Beni Comuni	F	A/3	197	35
							Beni Comuni	F	A/3	197	36
							Beni Comuni	F	A/3	197	37
							Beni Comuni	F	A/3	197	38

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile
Con Decreto di Indennizzo del 16/09/2005 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha escluso dal trasferimento a FIP la porzione AIPO.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 19/12/2007 prot. 2007/51390/DAG-GIM, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29-12-2005, ha provveduto ad integrare l'identificazione della porzione di immobile.
Con Decreto del 22/02/2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.
I Subalterni 33, 37 e 38 sono costituiti da Beni in comune con terzi.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
28	PVB016501	LOMBARDIA	VIGEVANO (PV)	Via Galileo Galilei civici 5a-7-9-11	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	34	565	4
							Area Urbana	F	34	566	---
							Ente Urbano	T	34	565	---
							Ente Urbano	T	34	566	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 14/09/2010 prot. 2010/32987/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare la toponomastica dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
29	SOB000701	LOMBARDIA	SONDRIO (SO)	Via Salita Schenardi civici 1-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 22/02/2008 G.U. 52 del 01/03/2008	Uffici	F	32	138	1
							Uffici	F	32	138	2
							Uffici	F	32	138	3
							Uffici	F	32	138	4
							Uffici	F	32	138	5
							Uffici	F	32	138	6
							Beni Comuni	F	32	138	7
							Ente Urbano	T	32	138	---
							Ente Urbano	T	32	985	---
							Ente Urbano	T	32	986	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 22/02/2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 14/09/2010 prot.2010/32990/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare la toponomastica e i dati del Catasto Terreni dell'immobile.
Con il Decreto del 22/02/2008 veniva trasferita la particella 140/parte del Foglio 32, di circa 500 mq., ora identificata, al Catasto Terreni, con le particelle 985 e 986 del Foglio 32.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
30	BGB000801	LOMBARDIA	BERGAMO (BG)	Largo Bortolo Belotti civici 1-3 Via dei Partigiani civici 1- 3	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004 Decreto del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011	Uffici	F	51	4272	702
							Uffici	F	51	4272	703
							Uffici	F	51	4272	704
							Uffici	F	51	4272	705
							Cabina Elettrica	F	51	4272	706
							Beni Comuni	F	51	4272	707
							Beni Comuni	F	51	4272	708
							Beni Comuni	F	51	4272	709
							Porticato	F	51	4391	701
							Beni Comuni	F	51	4391	702
							Ente Urbano	T	51	4391	---

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile da cielo a terra funzionalmente connessa alla Porzione di Immobile da cielo a terra codice BGB012601, l'insieme delle due Porzioni è identificato al Catasto Terreni con le intere particelle 4272 e 4391.
Il Subalterno 708 e il Subalterno 709 della Particella 4272 sono "Beni Comuni" anche alla Porzione di Immobile individuata con il Codice BGB012601.
Con Decreto del 18/07/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/09/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
31	BGB012601	LOMBARDIA	BERGAMO (BG)	Via dei Partigiani civico 3	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto di rettifica del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011 Decreto di individuazione del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011	Uffici	F	51	4272	701
							Beni Comuni	F	51	4272	708
							Beni Comuni	F	51	4272	709

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile da cielo a terra funzionalmente connessa alla Porzione di Immobile da cielo a terra codice BGB000801, l'insieme delle due Porzioni è identificato al Catasto Terreni con le intere particelle 4272 e 4391.
Il Subalterno 708 e il Subalterno 709 della Particella 4272 sono "Beni Comuni" anche alla Porzione di Immobile individuata con il Codice BGB000801.
Con i Decreti del 18/07/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
32	VAB002101	LOMBARDIA	LAVENA PONTE TRESA (VA)	Piazza Cesare Battisti civici 5-7-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	10	6202	1
							Abitazione di servizio	F	10	6202	2
							Abitazione di servizio	F	10	6202	3
							Abitazione di servizio	F	10	6202	4
							Abitazione di servizio	F	10	6202	5
							Area Urbana	F	10	6203	---
							Ente Urbano	T	9	6202	---
							Ente Urbano	T	9	6203	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
33	COB023201	LOMBARDIA	LECCO (LC)	Via Dante Alighieri civico 29 Via Fratelli Cairoli snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011	Beni Comuni	F	LEC/9	1108	6
							Uffici	F	LEC/9	1108	7
							Uffici	F	LEC/9	1108	8

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile.
Con Decreto del 18/07/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
34	VAB029001	LOMBARDIA	LUINO (VA)	Viale Giovanni Amendola civico 5/A Via Privata snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011	Uffici	F	LU/10	5240	1
							Area Urbana	F	LU/10	10892	---
							Ente Urbano	T	9	5240	---
							Ente Urbano	T	9	10892	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 14/09/2010 prot. n.2010/32979/DAO-PP ha precisato la toponomastica e i dati del Catasto Fabbricati.
Con Decreto del 18/07/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
35	PVB032701	LOMBARDIA	VOGHERA (PV)	Via Teresio Scovenna civici 2-4	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Autorimessa	F	45	2098	1
							Uffici	F	45	2098	2
							Autorimessa	F	45	2098	3
							Autorimessa	F	45	2098	4

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile.
Nel Decreto del MEF del 23-12-2004, per mero errore di trascrizione, era stata omessa l'indicazione del Decreto dell'Agenzia del Demanio del 19/07/2002.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione prot. 2011/18776/DAO-PP in data 03/06/2011 ha comunicato che la Porzione di Immobile è correttamente individuata con il Decreto dell'Agenzia del Demanio dl 19-07-2002.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 12 ottobre 2011 prot. 2011/32366/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare la toponomastica dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
36	ANB061601	MARCHE	ANCONA (AN)	Via I° Maggio civici 109/B-snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	139	190	1
							Cabina Elettrica	F	139	190	2
							Abitazione di servizio	F	139	190	3
							Ente Urbano	T	139	190	---
							Seminativo	T	139	182	---
							Vigneto	T	139	183	---
							Seminativo	T	139	184	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
L'Agenzia del Demanio con comunicazioni del 30/04/2009, prot. 2009/18384/DAO-PP e del 31/05/2010 prot. 2010/21141/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro del complesso immobiliare.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
37	INPS18	MARCHE	ASCOLI PICENO (AP)	Via Francesco Rismondo civici 1-3 Via Pasubio civico 9 Via Damiano Chiesa civico 6 Via Montello snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**)	Uffici	F	70	91	1
							Cabina Elettrica	F	70	91	2
							Area Urbana	F	70	518	---
							Area Urbana	F	70	519	---
							Ente Urbano	T	70	91	---
							Ente Urbano	T	70	518	---
							Ente Urbano	T	70	519	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 31/03/2011 prot. 2011/10471/DAO-PP, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/12/2005, ha integrato gli identificativi catastali e di toponomastica dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
38	APB044001	MARCHE	ASCOLI PICENO (AP)	Via della Filatura snc Via del Commercio snc Via della Tessitura snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Abitazione di servizio	F	81	282	2
							Uffici	F	81	282	5
							Cabina Elettrica	F	81	282	6
							Ente Urbano	T	81	282	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 30/04/2009, prot. 2009/18384/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro del complesso immobiliare.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
39	PSB006701	MARCHE	FANO (PU)	Via Nazario Sauro civici 258-260-262-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Beni comuni	F	27	30	4
							Uffici	F	27	30	5
							Abitazione di servizio	F	27	30	6
							Ente Urbano	T	27	30	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 29/03/2011 prot. 2011/9942/DAO-PP, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/12/2005, ha integrato gli identificativi catastali e di toponomastica dell'immobile e con comunicazione del 16-03-2010 prot. 2010/10271/DAO-CO-PA ha confermato e precisato la destinazione d'uso dell'alloggio di servizio.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
40	PSB001301	MARCHE	PESARO (PU)	Via Antonio Cecchi civico 102 Calata Caio Duilio civico 2 Via della Sanità civico 37	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	20	183	1
							Ente Urbano	T	20	183	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32694/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
41	ALB011401	PIEMONTE	ALESSANDRIA (AL)	Corso Felice Cavallotti civici 5- 7 Piazza Giosuè Carducci civici 9- snc Via Piacenza snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Caserma	F	268	5189	2
							Cabina elettrica	F	268	5189	3
							Ente Urbano	T	268	5189	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
42	VCB003301	PIEMONTE	BIELLA (BI)	Via Giovanni Amendola civici 9-11 Via Pietro Micca civici 40-snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Ufficio	F	643	30 31 32	--- --- ---
							Ente Urbano	T	45	244	---
							Ente Urbano	T	45	245	---
							Ente Urbano	T	45	246	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
43	CNB023201	PIEMONTE	CUNEO (CN)	Via Piero Gobetti civici 16-18-20-snc Via Giacomo Matteotti civici 29-39-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	83	155	1
							Uffici	F	83	155	2
							Ente Urbano	T	83	155	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
Nel Decreto del MEF del 23-12-2004, per mero errore di trascrizione, era stata omessa l'indicazione del Decreto dell'Agenzia del Demanio del 19-07-2002.
Con note del 16-09-2010 prot.2010/33297/DAO-PP e del 20-09-2010 prot.2010/33669/DAO-PP, l'Agenzia del Demanio ha precisato l'individuazione del perimetro del complesso immobiliare.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
44	CNB012001	PIEMONTE	FOSSANO (CN)	Piazza Divisione Alpina Cuneense civici 1-2-snc Via Galileo Ferraris civici 1-snc Corso Cristoforo Colombo civici 13-15-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (Nel Decreto MEF di Apporto, per mero errore di trascrizione, era indicato il Comune di Cuneo anziché di Fossano).	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 22/02/2008 G.U. 52 del 01/03/2008	Beni Comuni	F	122	198	3
							Scuola	F	122	198	4
							Uffici	F	122	198	5
							Ente Urbano	T	122	198	---
							Ente Urbano	T	122	748	---
							Ente Urbano	T	122	749	---
							Ente Urbano	T	122	750	---
							Ente Urbano	T	122	751	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 22/02/2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
45	TOB029001	PIEMONTE	TORINO (TO)	Corso Bolzano civico 30 Via Sebastiano Grandis civico 11 Via Francesco Guicciardini civici 26/C-31/B-32-32/C-snc, Via Severino Grattoni civico 8	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	1241	16	1
							Cabina elettrica	F	1241	16	2
							Ente Urbano	T	1241	16	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
46	TOX0002	PIEMONTE	TORINO (TO)	Via Agostino Bertani civici 39-39A-39B-43-43A-49A-57A	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Ufficio	F	1433	67	3
							Cabina elettrica	F	1433	67	4
							Ente Urbano	T	1433	67	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
L'Agenzia del Demanio, con comunicazione del 14/09/2010 prot.2010/32989/DAO-PP, sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29-12-2005, ha provveduto a meglio identificare il perimetro del complesso immobiliare.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
47	TOB089301	PIEMONTE	COLLEGNO (TO)	Strada della Berlia civico 259	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	9	548	5
							Cabina elettrica	F	9	548	6
							Ente Urbano	T	9	548	-

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
48	VCB048901	PIEMONTE	VERCELLI (VC)	Via Giovine Italia civico 12 Via Legnano civico 9	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Beni comuni	F	92	53	1
							Uffici	F	92	53	2
							Autorimessa	F	92	53	3
							Autorimessa	F	92	53	4
							Autorimessa	F	92	53	5
							Autorimessa	F	92	53	6
							Autorimessa	F	92	53	7
							Ente Urbano	T	92	53	-

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 07/09/2010 prot.2010/32311/DAO-PP, ai sensi dell'art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/12/2005 e, con comunicazione del 20/09/2010 prot.2010/33669/ DAO-PP, ha provveduto a precisare/integrare l'identificazione dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
49	VCB0539C01	PIEMONTE	VERCELLI (VC)	Via Ettore Ara civici 22-24-snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Abitazione di servizio	F	65	205	3
							Uffici	F	65	205	6
							Cabina Elettrica	F	65	205	7
							Ente Urbano	T	65	205	-

NOTE: Trattasi di intero Complesso Immobiliare
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 07/09/2010 prot. n.2010/32307/DAO-PP, ai sensi dell'art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 29/12/2005 e con comunicazione del 20/09/2010 prot. n. 2010/33669/ DAO – PP, ha provveduto a precisare/integrare l'identificazione del complesso immobiliare.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
50	VCB005701	PIEMONTE	VERCELLI (VC)	Corso De Gasperi snc Piazza Sant'Eusebio snc Via Brighinzio snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	94	1086	3
							Ente Urbano	T	94	1086	-

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
51	BAB080101	PUGLIA	BARI (BA)	Via Giovanni Amendola civici 201/5-201/7-205/A-205/B-205/C-205/D	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Autorimessa	F	40	1038	29
							Autorimessa	F	40	1038	30
							Beni Comuni	F	40	1038	32
							Beni Comuni	F	40	1038	33
							Uffici	F	40	1038	34
							Uffici	F	40	1038	35
							Uffici	F	40	1038	36
							Uffici	F	40	1038	37
							Deposito	F	40	1038	38
							Ente Urbano	T	40	1038	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile a parte di un complesso immobiliare.
Nel Decreto del MEF del 23-12-2004, per mero errore di trascrizione, era stata omessa l'indicazione del Decreto dell'Agenzia del Demanio del 17/09/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 31/08/2010, ai sensi dell'art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n.2010/31459/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare i dati dell'immobile al Catasto Fabbricati.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 05/04/2011, ai sensi dell'art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n.2011/11015/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
52	INAIL 01	PUGLIA	BARI (BA)	Corso Lungomare Trieste civico 29 Viale Caduti del 28 Luglio 1943 civici 1-3	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 304 del 29/12/2004 Decreto del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011	Deposito	F	34	165	1
							Autorimessa	F	34	165	2
							Autorimessa	F	34	165	3
							Abitazione di servizio	F	34	165	6
							Ufficio	F	34	165	7
							Abitazione di servizio	F	34	165	8
							Ufficio	F	34	165	9
							Ufficio	F	34	165	10
							Ufficio	F	34	165	11
							Ufficio	F	34	165	12
							Ufficio	F	34	165	13
							Ufficio	F	34	165	14
							Ufficio	F	34	165	15
							Ufficio	F	34	165	16
							Ufficio	F	34	165	17
							Ufficio	F	34	165	18
							Ufficio	F	34	165	19
							Lastrico solare	F	34	165	20
							Autorimessa	F	34	165	27
							Autorimessa	F	34	165	28
							Autorimessa	F	34	165	29
							Beni Comuni	F	34	165	30
							Deposito	F	34	165	31
							Autorimessa	F	34	165	32
							Deposito	F	34	165	41
							Ente Urbano	T	34	165	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 18/07/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
53	CAB070101	SARDEGNA	CAGLIARI (CA)	Via Ottone Bacaredda civico 27 Via Alessandro Manzoni civico 22 Via Giosuè Carducci snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	A/19	2636 2637	--- 1
							Cabina Elettrica	F	A/19	2637	2
							Ente Urbano	T	19	2636	---
							Ente Urbano	T	19	2637	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 28/03/2011, prot. 2011/9959/DAO-PP ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/12/2005, ha provveduto a meglio identificare la toponomastica dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
54	MSB002701	TOSCANA	MASSA (MS)	Viale della Stazione civici 63-65-67	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	97	133	4
							Ente Urbano	T	97	133	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17 ottobre 2011 prot. 2011/32713/DAO-PP ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
55	PIB018701	TOSCANA	PISA (PI)	Via Trento civico 1	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	124	116	21

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 03/09/2010 prot.2010/31912/DAO-PP, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto a meglio identificare il perimetro della porzione di immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
56	ROB000101	VENETO	ROVIGO (RO)	Via Cavour civico 19 Corso Del Popolo civici 245-247-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Agenzia Bancaria	F	RO/19	151	7
							Uffici	F	RO/19	151	10
							Ente Urbano	T	19	151	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 05/04/2011, prot. 2011/11018/DAO-PP ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/12/2005, ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile e con successiva comunicazione del 21/04/2011, prot. 2011/13532/DAO-PP ha provveduto alla rettifica della precedente comunicazione del 05/04/2011.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
57	ROB004401	VENETO	ROVIGO (RO)	Corso del Popolo snc Via Enrico Toti snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	RO/20	113	5
							Ente Urbano	T	20	113	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 05/04/2011, prot. 2011/11016/DAO-PP ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/12/2005, ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

12A03547

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Luzmila Elizabeth Zamora Quezada, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 12 gennaio 2012, con la quale la sig.ra Luzmila Elizabeth Zamora Quezada, nata a Lima (Perù) il 10 novembre 1972, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licenciado en odontologia», conseguito nel mese di luglio 2011 presso l'«Universidad Europea de Madrid» di Madrid (Spagna), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

Tenuto conto che nella riunione del 23 febbraio 2012 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento senza misura compensativa del titolo di odontoiatra in possesso dell'interessata, in quanto detto titolo soddisfa i requisiti di formazione di cui all'art. 41 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Licenciado en odontologia», conseguito nel mese di luglio 2011 presso l'«Universidad Europea de Madrid» di Madrid (Spagna) dalla sig.ra Luzmila Elizabeth Zamora Quezada, nata a Lima (Perù) il 10 novembre 1972, cittadina peruviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Luzmila Elizabeth Zamora Quezada è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A03550

DECRETO 14 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO contenente la sostanza attiva zolfo calcico, considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 della Commissione ed inserita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/43/UE della Commissione relativo all'iscrizione della sostanza attiva zolfo calcico nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 e alla modifica della decisione 2008/941/CE con la cancellazione della sostanza attiva stessa dall'allegato alla suddetta decisione;

Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011 che stabilisce come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche» che la sostanza attiva zolfo calcico può essere autorizzata solo come fungicida e non più come insetticida;

Considerato che l'Impresa Polisenio S.r.l., titolare del prodotto fitosanitario Polisolfuro di Calcio Polisenio (reg. n. 909) contenente detta sostanza attiva, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal decreto 26 maggio 2011, adeguando le etichette alle nuove disposizione riportate nell'allegato al decreto stesso;

Tenuto conto che l'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dal decreto stesso;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Polisolfuro di Calcio Polisenio (reg. n. 909) può essere concessa fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva zolfo calcico, fatta salva la presentazione, nei tempi fissati dall'art. 4 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, di un dossier conforme alle prescrizione dell'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente il prodotto fitosanitario Polisolfuro di Calcio Polisenio (reg. n. 909), fino al 31 maggio 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva-componente, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal citato decreto 26 maggio 2011, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. Il prodotto fitosanitario Polisolfuro di Calcio Polisenio (reg. n. 909) dell'Impresa Polisenio S.r.l., contenente la sostanza attiva zolfo calcico, è ri-registrato provvisoriamente, alle nuove condizioni d'impiego riportate nell'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011 e nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 4 del decreto 26 maggio 2011, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, al fine della valutazione del prodotto stesso secondo i principi uniformi che ora figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale sopra menzionato.

3. Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Polisolfuro di Calcio Polisenio (reg. n. 909) dell'Impresa Polisenio S.r.l., è tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti dei rivenditori e degli utilizzatori, per assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in questione, secondo le nuove disposizioni e per informare sui termini concessi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari con etichette non conformi. Detti termini sono riportati nell'art. 6, paragrafo 1, del decreto ministeriale del 26 maggio 2011.
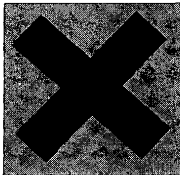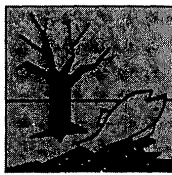
Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO

Fungicida in formulazione liquida

POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO

Composizione Partita n°

- Polisolfuro di calcio puro . . g. 30 (= 380 g/l)
(pari a g. 22.5 / 23.5 di zolfo)
- Acqua . . . . q.b.a g 100

IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Registrazione Ministero della Sanità n. 0909 del 22.02.1973

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. A contatto con acidi libera gas tossico. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non respirare i vapori. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non mescolare con prodotti diversi dall'acqua. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Polisenio S.r.l. – Via S.Andrea, 12 – 48022 Lugo (RA)
tel. 0545/24560 – fax 0545/24587

Officina di produzione e confezionamento:
POLISENIO S.r.l. – Via S.Andrea, 12 – LUGO (RA)

Contenuto netto: **kg 25 (pari a lt 20 ca)[1]- Kg 250 (pari a lt 200 ca)[1]**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nausea, vomito, coliche addominali, diarrea,crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea. Exitus per paralisi respiratoria.
Terapia: gastrolusi con solfato di sodio o magnesio, K flebo, sintomatici. Ospedalizzare.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO. Il polisolfuro di calcio o zolfo calcico ha un ridotto impatto nei confronti dell' ambiente e delle popolazioni di moltissimi ausiliari che, lo rende rispondente ai moderni principi di lotta integrata ed è utilizzabile anche in agricoltura biologica.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

COLTURE	Trattamenti primaverili-estivi	
Melo, Pero	**Ticchiolatura, Oidio**	
	*Pre-fiorali: Kg 2 per hl d'acqua	(20-30 Kg/ha)
	Post-fiorali: Kg 1,5 per hl d'acqua	(15-22 Kg/ha)
	Successivi: Kg 1 per hl d'acqua	(10-15 Kg/ha)
Pesco, Susino, Ciliegio, Albicocco	**Monilia, Bolla, Oidio**	
	*Pre-fiorali: Kg 5 per hl d'acqua	(50 Kg/ha)
	Post-fiorali: Kg 2-3 per hl d'acqua	(20-30 Kg/ha)
	Successivi: Kg 2 per hl d'acqua	(20 Kg/ha)
Vivai di fruttiferi e vite	**Oidio dei fruttiferi**	
	*Pre-fiorali: Kg 2 per hl d'acqua (Pomacee)	(20-30 Kg/ha)
	Post-fiorali: Kg 1,5 per hl di acqua (Pomacee)	(15-22 Kg/ha)
	Successivi: Kg 1 per hl di acqua (Pomacee)	(10-15 Kg/ha)
	Kg 5 per hl d'acqua (Drupacee)	(50 Kg/ha)
	Kg 2-3per hl di acqua (Drupacee)	(20-30 Kg/ha)
	Kg 2 per hl di acqua (Drupacee)	(20 Kg/ha)

*** Trattamenti primaverili: da ingrossamento gemme a bottoni fiorali.**

AVVERTENZE: Non somministrare con temperature superiori a 30° C.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto va impiegato da solo. La sua applicazione deve comunque essere distanziata di almeno 15 giorni da un trattamento con oli minerali.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto impiegato alle dosi, con le modalità, sulle colture ed alle epoche consigliate, non è fitotossico.

RISCHI DI NOCIVITÀ: Il prodotto, se impiegato correttamente, non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO

[1] Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

ETICHETTA AITORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 14 MAR. 2012

12A03772

DECRETO 14 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario SELECT a seguito dell'approvazione della sostanza attiva cletodim, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 della Commissione ed inserita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione - Modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2011 di recepimento della direttiva 2011/21/UE della Commissione relativo all'iscrizione della sostanza attiva cletodim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 e alla modifica della decisione 2008/934/CE con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla suddetta decisione;

Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 21 aprile 2011 che stabilisce come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva cletodim può essere autorizzata solo come erbicida sulla barbabietola da zucchero;

Considerato che l'Impresa Arysta Lifesciences S.A.S. titolare dell'autorizzazione SELECT (reg. n. 8796) ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal decreto 21 aprile 2011, adeguando l'etichetta alle nuove disposizione riportate nell'allegato al decreto stesso;

Tenuto conto che l'articolo 6, commi 1 e 2, del suddetto decreto stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 aprile 2011;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario SELECT (reg.

n. 8796), dell'Impresa Arysta Lifesciences S.A.S. può essere concessa fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cletodim, fatta salva la presentazione, nei tempi fissati dall'articolo 4 del decreto ministeriale 21 aprile 2011, di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale 21 aprile 2011;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente il prodotto fitosanitario SELECT (reg. n. 8796), fino al 31 maggio 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva-componente, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal citato decreto 21 aprile 2011, pena la revoca dell'autorizzazione;

Considerato, che la sostanza attiva cletodim con la suddetta direttiva 2011/21/UE è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ai fini dell'utilizzo come erbicida solo sulla barbabietola da zucchero;

Considerato che la direttiva n. 91/414/CEE è stata poi sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto detta sostanza attiva ora è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è riportata nella parte A dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Visto che il regolamento (UE) n. 87/2012 della Commissione modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva cletodim, riportate nella parte A dell'allegato al regolamento n. 540/2011, ai fini del suo utilizzo come erbicida e non più come erbicida solo sulla barbabietola da zucchero;

Visto il decreto dirigenziale del 24 novembre 2011, con il quale il prodotto fitosanitario SELELCT (reg. n. 8796) dell'Impresa Arysta Lifesciences S.A.S. è stato ri-registrato provvisoriamente, fino al 31 maggio 2021, termine di approvazione della sostanza attiva stessa, come erbicida con uso limitato alla barbabietola da zucchero;

Ritenuto di dover modificare il suddetto decreto dirigenziale del 24 novembre 2011, in attuazione del regolamento (UE) n. 87/2012 della Commissione che prevede che la sostanza attiva cletodim può essere utilizzata come erbicida;

Decreta:

1. Il prodotto fitosanitario SELECT (reg. n. 8796) dell'Impresa Arysta Lifesciences S.A.S. è ri-registrato provvisoriamente, alle nuove condizioni d'impiego riportate nella parte A del regolamento (UE) n. 87/2012.

2. Le nuove condizioni d'impiego che modificano quelle precedentemente riportate nella parte A dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011, prevedono che la sostanza attiva cletodim può essere utilizzata come erbicida e non più come erbicida limitatamente alla coltura della barbabietola da zucchero.

3. La ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario in questione, alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'etichetta allegata al presente decreto, è valida fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cletodim in esso contenuta.

4. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario SELECT (reg. n. 8796) dell'Impresa Arysta Lifesciences S.A.S., gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'articolo 4, del decreto ministeriale 21 aprile 2011, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, al fine della valutazione del prodotto stesso secondo i principi uniformi che ora figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale sopra menzionato.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SELECT

ERBICIDA GRAMINICIDA SELETTIVO PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, POMODORO E SOIA

EMULSIONE CONCENTRATA

SELECT
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Cletodim puro g 25 (240 g/l)
Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle – Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Non respirare i vapori e gli aerosoli - Evitare il contatto con la pelle – Usare guanti adatti – In caso d'ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione:
TOMEN ITALIA S.p.A. – Corso Italia, 6 – MILANO

Officina di produzione:
Eastman Chemical Company
Batesville, Arkansas 72503-2357 USA

Officine di confezionamento:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Torrenieri (SI)
DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 8796 del 6/03/1996

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: ml 250-500 l 1-3-5 **Partita n.** ....

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento – Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua – Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa.

INDICAZIONE DI EVENTUALE RISCHIO
Sostanza attiva mobile nel suolo, ma poco persistente.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Provoca lesioni sostanziali agli occhi, ma temporanee. Pericoloso per ingestione. Se ingerito non somministrare acqua o latte. Non indurre il vomito, se non su diretto consiglio del medico.
Questo prodotto contiene un solvente a base di petrolio, pertanto sussiste il rischio di aspirazione.
In caso di inalazione rimuovere l'infortunato dall'area di esposizione.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

EFFICACIA ERBICIDA
ERBE INFESTANTI SENSIBILI: Sorgo volgare o sorghetta (*Sorghum halepense*) sia da rizoma sia da seme, Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Setaria (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena spp.*), Sangiunella (*Digitaria sanguinalis*), Loglio (*Lolium spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus myyosuroides*), Scagliola o falaride (*Phalaris spp.*). Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Fienarola (*Poa spp.*), ricacci di frumento (*Triticum spp.*) ed orzo (*Hordeum spp.*).

EPOCA D'IMPIEGO
Post emergenza delle erbe infestanti dallo stadio di tre foglie all'inizio dell'accestimento. Contro il *Sorghum halepense* da rizoma è consigliabile un doppio intervento; il primo quando è alto 20-30 cm ed il secondo dopo circa 15 giorni.

DOSE D'IMPIEGO
0,6 l/ha, diluiti in 300-600 l/ha di acqua.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- SELECT svolge una maggior efficacia con l'aggiunta di un bagnante.
- Non usare SELECT in previsione di un'imminente pioggia.
- SELECT non va miscelato con altri erbicidi.
- Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto su pomodoro e 60 giorni prima del raccolto su barbabietola da zucchero e da foraggio e su soia.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE. DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTE

ETICHETTA ALLEGATA AL DECRETO DEL 14 MAR. 2012

12A03773

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 marzo 2012.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Sondrio.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO

Visto il decreto n. 5/2011 del 4 aprile 2011 relativo alla ricostituzione del comitato I.N.P.S. di Sondrio;

Vista la nota prot. n. 89 del 23 febbraio 2012 della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) di Sondrio con la quale viene segnalata la sostituzione del componente in rappresentanza della CGIL nel Comitato provinciale INPS sig. Vittorio Boscacci, con il sig. Oliviero Rabbiosi;

Considerato che occorre procedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Il sig. Oliviero Rabbiosi, rappresentante della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Sondrio.

Sondrio, 9 marzo 2012

Il direttore territoriale: PISANTI

12A03549

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 790 del 27 febbraio 2012 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 del 24 febbraio 2012;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea indetta dalla O.S. USB, della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del Contribuente con nota prot. 3093 del 29 febbraio 2012;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi dalle ore 10,30 alle ore 12,30 del 24 febbraio 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 marzo 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A03548

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 8 marzo 2012.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto rettorale n. 190/2011 del 21 febbraio 2011 relativo all'istituzione della commissione redigente di cui all'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 agosto 2011 relativa all'assegnazione della proroga per l'adozione delle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Viste le delibere del Senato accademico del 12 e 13 settembre 2011 con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione, delibere del 21 luglio e del 13 settembre 2011, è stato approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la nota rettorale del 20 settembre 2011, prot. n. 20559, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle delibere del senato accademico del 12 e 13 settembre 2011 e del consiglio di amministrazione del 21 luglio e 13 settembre 2011 di approvazione del nuovo statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota del 30 dicembre 2012, prot. n. 535, ha espresso osservazioni e richieste di modifica al testo approvato dall'Ateneo;

Viste le delibere del senato accademico del 16 e 23 febbraio 2012 con le quali, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, delibera del 15 febbraio 2012, è stato definitivamente approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione del nuovo statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Trieste così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il nuovo statuto dell'Università degli studi di Trieste entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Trieste, 8 marzo 2012

Il rettore: PERONI

STATUTO*

* *delibere del Senato accademico del 16.02.2012 e 23.02.2012*
delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.02.2012

ALLEGATO A

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Natura e fini

1. L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", è un'istituzione pubblica di alta cultura, laica, pluralista e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria.
2. Sono compiti primari dell'Università la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica. L'Università riconosce che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca e che entrambe, ove previsto, sono inscindibili dall'attività assistenziale.
3. L'Università è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
4. L'Università riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Promuove la propria dimensione internazionale, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca, con particolare attenzione alle aree confinanti. Sostiene la mobilità di tutte le sue componenti, facilitando l'accesso alle proprie attività di ricerca e di formazione da parte di studenti, ricercatori e docenti stranieri; a tal fine, sostiene l'istituzione di insegnamenti e corsi di studio in lingue diverse dall'italiano, il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l'attivazione di percorsi formativi integrati con università straniere.
5. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione. A tal fine, promuove, anche con il sostegno di soggetti esterni, l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli ed eroga contributi e agevolazioni per studenti che collaborino nelle attività di servizio. Provvede all'organizzazione e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e di ogni altra risorsa strumentale. Persegue politiche intese a facilitare la residenzialità degli studenti e del personale, anche mediante la realizzazione di collegi universitari.
6. L'Università cura le attività di orientamento e tutorato e attiva servizi intesi ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e laureati. Favorisce la costituzione di associazioni di ex-alunni, finalizzate al mantenimento di relazioni con l'Ateneo e al sostegno delle sue attività istituzionali.
7. L'Università promuove la qualità della vita universitaria per gli studenti e per il personale, dedicando attenzione alle condizioni di studio e di lavoro, con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti; al benessere lavorativo, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, alla promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche attraverso apposite forme organizzative.
8. L'Università cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico, delle sue raccolte, dei suoi musei; favorisce l'accesso alle risorse informative *on line*, in particolare, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, il sistema museale di Ateneo e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze.
9. All'Università spettano tutte le funzioni e i compiti inerenti alle proprie finalità, non espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge.

Art. 2 – Principi e garanzie fondamentali

1. L'Università è luogo di formazione e di trasmissione di un sapere critico, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, del pluralismo delle idee e dell'interazione tra culture.
2. L'Università si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità nel rispetto dei principi ispiratori del codice etico, assumendo come valore preminente la centralità della persona.
3. L'Università garantisce, nel quadro delle proprie competenze, la dignità e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, l'eguaglianza nelle opportunità e la valorizzazione delle differenze; promuove una cultura di pace; si impegna a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione. A tal fine, istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
4. L'Università garantisce libertà e autonomia ai singoli docenti e ricercatori nell'organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi, sia per quanto attiene ai metodi. L'Università garantisce la libertà di insegnamento, preservando i docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, nel rispetto delle norme in materia di ordinamenti didattici. A tal fine, l'Università garantisce alle strutture preposte alle attività di ricerca e di didattica autonomia organizzativa, come espressamente riservata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
5. L'Università garantisce, nell'organizzazione delle attività di ricerca, l'indipendenza scientifica, la qualità dei risultati, la valorizzazione del merito, l'integrazione tra saperi e l'internazionalizzazione. L'Università riconosce l'accesso aperto alla letteratura scientifica; incentiva il deposito dei risultati della ricerca nei propri archivi istituzionali e ne promuove l'accessibilità, la circolazione e la divulgazione al pubblico nel rispetto delle leggi in materia di proprietà intellettuale, riservatezza e protezione dei dati personali. L'Università si impegna a conciliare i principi di accesso aperto alla letteratura scientifica e di diffusione dei risultati con la proprietà intellettuale. Sulla base dei risultati della ricerca, l'Università favorisce il trasferimento di conoscenze, anche per iniziative di impresa.
6. L'Università verifica la qualità della ricerca e della formazione e ne valuta i risultati secondo accreditati criteri di misurazione e principi di trasparenza; garantisce la ripartizione delle risorse secondo criteri certi e predeterminati improntati a logica di merito, coerenti con gli indirizzi strategici adottati e con i risultati conseguiti.
7. L'Università riconosce il valore della rappresentanza studentesca e ne garantisce la tutela, assicurando ai rappresentanti degli studenti, nel rispetto delle leggi in materia, l'accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti.
8. L'Università riconosce e valorizza le libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei suoi fini istituzionali, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo.
9. L'Università riconosce che l'informazione costituisce condizione essenziale per assicurare la partecipazione effettiva di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso, la fruizione e la circolazione, con le modalità definite da

regolamento di Ateneo. L'Università tutela e garantisce il diritto di accesso ai servizi informatici alle persone diversamente abili.

10. L'Università riconosce il valore della rappresentanza sindacale dei dipendenti, nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali orientato alla trasparenza dei comportamenti delle parti, alla reciproca collaborazione e alla prevenzione dei conflitti.
11. I regolamenti di Ateneo che disciplinano i procedimenti di elezione e di designazione dei componenti gli organi collegiali dettano norme atte a garantire l'effettività delle pari opportunità di donne e di uomini nell'accesso alle cariche accademiche.

Art. 3. – Principi relativi all'amministrazione

1. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione; a tal fine, valuta l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, in rapporto agli obiettivi definiti. La misurazione e la valutazione dei risultati organizzativi e individuali sono utilizzate ai fini della rendicontazione sociale e della ripartizione delle risorse, anche di natura premiale, secondo criteri di merito.
2. L'attività amministrativa dell'Università si ispira inoltre ai seguenti principi:
   - imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni;
   - semplificazione e snellimento delle procedure, in conformità alle norme in materia di procedimento amministrativo;
   - responsabilità individuale sugli atti adottati e sui risultati.
3. Con regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso agli atti e documenti amministrativi, in conformità alle norme in materia.

Art. 4 – Principi relativi all'organizzazione

1. Le strutture di servizio amministrative e tecniche sono strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Università.
2. Per la realizzazione di tali finalità, l'organizzazione è ispirata ai seguenti principi:
   a) distinzione tra le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in capo agli organi di governo e le funzioni di attuazione e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria in capo al Direttore generale, ai dirigenti e, nei limiti stabiliti da regolamento di Ateneo, ai responsabili di struttura; compete agli organi di governo, alla dirigenza e, ove previsto, ai responsabili di struttura, ogni altra attribuzione assegnata dalle leggi, dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo;
   b) delegabilità delle funzioni spettanti agli organi monocratici e collegiali, salvo quanto loro espressamente riservato dal presente Statuto;
   c) semplificazione degli ambiti organizzativi e di responsabilità e flessibilità gestionale;
   d) articolazione delle strutture dipartimentali e di servizio in centri di responsabilità dotati di risorse proprie;
   e) valutazione preventiva degli effetti organizzativi e finanziari delle proposte presentate agli organi dell'Università dalle strutture preposte alle attività di ricerca, didattiche e di servizio, sotto il profilo della sostenibilità, anche ambientale;
   f) collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private;
   g) valorizzazione e promozione della professionalità del personale dirigente e tecnico-amministrativo, in correlazione alle esigenze organizzative dell'Ateneo; a tal fine, sono assunti come diritto-dovere la formazione e l'aggiornamento continuo delle competenze.

3. Le linee fondamentali di organizzazione delle strutture di servizio e i modi di conferimento della loro titolarità sono definiti da specifici atti organizzativi, assunti nel rispetto delle leggi in materia e in coerenza con il principio di valorizzazione delle risorse professionali.
4. L'organizzazione concernente l'attività assistenziale, in quanto necessaria all'assolvimento dei compiti primari di ricerca e di didattica, può essere regolamentata da norme specifiche, compatibili con i principi del presente Statuto, intese ad assicurare l'assetto organizzativo più idoneo all'espletamento di tali attività.
5. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, della Regione e degli enti locali; entrate proprie, compresa la contribuzione degli studenti; redditi patrimoniali; contributi privati; liberalità e lasciti. Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'Università può partecipare a progetti nazionali e internazionali, può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private; può partecipare a procedure di gara a evidenza pubblica e prestare servizi a favore di terzi.
6. Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'Università, nei limiti fissati dalla legge e con le garanzie stabilite da regolamento, può costituire o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali o altre forme associative di diritto pubblico e privato, fermo il divieto di acquistare, in qualsiasi forma, responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dal soggetto partecipato. È tenuto completo e aggiornato elenco, a cura del Direttore generale, dei soggetti pubblici e privati cui l'Università partecipa e dei rappresentanti nominati dall'Università in seno ad essi. L'elenco è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
7. L'Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può consentire l'utilizzo dei propri segni distintivi, cedere brevetti e licenze d'uso, anche a fini di autopromozione.
8. L'Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può esercitare attività di stampa, editoriali e pubblicitarie.

Art. 5 – Fonti normative

1. Lo Statuto è espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita dell'Università e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
2. Per l'attuazione dello Statuto e delle leggi in materia di ordinamento universitario, sono adottati i seguenti regolamenti:
   - il regolamento generale di Ateneo, che detta le norme di organizzazione e disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo;
   - il regolamento didattico di Ateneo, che disciplina l'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative;
   - il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;
   - il regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei professori di ruolo;
   - il regolamento di Ateneo che disciplina le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori;
   - il regolamento degli studenti, che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche e le attività autogestite dagli studenti;
   - altri regolamenti necessari all'organizzazione e al funzionamento dell'Università.
3. I regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono adottati dai competenti organi, secondo quanto stabilito dagli articoli 10, 12 e 14, ed emanati con decreto del

Rettore. Le deliberazioni di approvazione e di espressione di parere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sono adottati secondo il procedimento previsto dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
5. Le strutture di ricerca e didattiche adottano un regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, in conformità al presente Statuto e ai principi definiti dagli organi di governo dell'Ateneo. Il regolamento, adottato dal consiglio della struttura, è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.
6. I regolamenti di cui al presente articolo e le successive modifiche sono pubblicati nell'albo ufficiale di Ateneo.
7. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

Art. 6 – Codice etico

1. L'Università adotta un codice etico della comunità universitaria.
2. Il codice etico definisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale.
3. L'accertamento di violazioni del codice etico comporta l'applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità all'entità del fatto, delle sanzioni del rimprovero scritto, del rimprovero scritto con pubblicazione della deliberazione del Senato Accademico sul sito web di Ateneo e della sospensione dall'esercizio delle cariche accademiche da uno a tre anni.
4. Sulle violazioni del codice etico, ove non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Senato Accademico.
5. Il procedimento di accertamento delle infrazioni al codice etico è disciplinato da regolamento.

Art. 7 – Sigillo

1. Il sigillo dell'Università è a cerchio, con al mezzo la città turrita di Trieste e con la legenda in bordatura "Universitas Studiorum – Tergestum MCMXXIV", come da allegato A, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

Art. 8 – Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università.
2. Il Rettore assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; esercita funzioni d'iniziativa e di coordinamento delle attività di ricerca e didattiche, delle quali garantisce l'autonomia; assicura il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università secondo criteri di qualità, rendicontazione sociale e in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

3. Il Rettore, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
   a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, promuovendo l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
   b) propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;
   c) propone il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo; in sede di approvazione del conto consuntivo, presenta la relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
   d) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell'incarico di Direttore generale, acquisito il parere del Senato Accademico;
   e) nomina con proprio decreto i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione all'esito delle procedure di cui agli articoli 11 e 13;
   f) propone al Senato Accademico una rosa di candidati a componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo in numero di almeno un terzo superiore a quello dei componenti da designare; nomina con proprio decreto i componenti designati dal Senato;
   g) designa, acquisito il parere del Senato Accademico, il presidente del Collegio dei revisori e nomina con proprio decreto i componenti designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
   h) propone al Senato Accademico il candidato alla carica di Garante di Ateneo e lo nomina con proprio decreto, all'esito della designazione;
   i) nomina con proprio decreto i componenti del Collegio di disciplina designati dal Senato Accademico;
   j) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche;
   k) esercita la vigilanza su tutte le strutture dell'Ateneo e cura l'osservanza delle leggi sull'ordinamento universitario, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
   l) stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali che non siano di competenza delle strutture di ricerca e didattiche, secondo quanto previsto da regolamento di Ateneo; stipula, ove previsto dalla legge, i contratti per le attività di insegnamento;
   m) esercita l'autorità disciplinare attribuitagli dalla legge, secondo quanto previsto dall'articolo 23;
   n) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
4. In caso di necessità e di urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva.
5. Esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
6. Nomina con proprio decreto il Pro-Rettore vicario tra i professori di prima fascia. Il Pro-Rettore esercita le funzioni del Rettore in caso di impedimento o di assenza, nonché in caso di anticipata cessazione dall'ufficio sino all'insediamento del nuovo eletto. In caso di anticipata cessazione, gli adempimenti elettorali devono essere avviati entro sessanta giorni.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori di ruolo, nominati con proprio decreto nel quale sono specificate le materie delegate di competenza.
8. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, unitamente al Direttore generale, il Rettore costituisce la delegazione trattante di parte pubblica; nell'esercizio della predetta funzione, il Rettore può avvalersi di un delegato, nominato con proprio decreto.

Art. 9 – Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari da un corpo elettorale composto dai professori di ruolo e dai ricercatori; dai componenti del Consiglio degli Studenti; dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto ponderato nella misura del venti per cento degli aventi diritto al voto dei professori di ruolo e ricercatori.
2. Le candidature sono rese note, a pena d'inammissibilità, entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle votazioni.
3. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione; in caso di mancata elezione si procede, dopo un intervallo stabilito nel regolamento generale di Ateneo, al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
5. Decorsi due anni dall'insediamento, su motivata proposta del Senato Accademico formulata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera z), il Rettore può essere sfiduciato dal corpo elettorale con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, espresso secondo le medesime modalità previste per la sua elezione. In caso di sfiducia, si procede a nuova elezione.

Art. 10 – Senato Accademico

1. Il Senato Accademico formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di ricerca, didattica e correlati servizi, nonché svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole interdipartimentali, ove istituite.
2. Il Senato Accademico, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
   a) formula proposte ed esprime parere sul documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e sulla programmazione triennale in materia di dotazione organica di professori e ricercatori;
   b) formula proposte ed esprime parere sul piano dell'offerta formativa e in materia di attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio, dipartimenti, scuole interdipartimentali e sedi dell'Università; a tal fine, in coerenza con il progetto scientifico e formativo costitutivo dei dipartimenti, effettua periodicamente una ricognizione dei professori e ricercatori che vi afferiscono, delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;
   c) formula proposte ed esprime parere, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori e in merito all'attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti;
   d) esprime parere, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore di prima, di seconda fascia e di ricercatore formulate dai dipartimenti e, all'esito delle procedure di reclutamento, alle relative proposte di chiamata;
   e) sentiti i dipartimenti interessati, esprime parere sulla mobilità di professori e ricercatori, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3;
   f) formula proposte ed esprime parere sulle modalità di valutazione dell'attività di ricerca e didattica;
   g) esprime parere sul conferimento dell'incarico di Direttore generale proposto dal Rettore;

h) formula proposte ed esprime parere sui criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi tra le strutture di servizio a supporto della ricerca e della didattica;
i) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sul conto consuntivo e sulla relazione, presentata dal Rettore, concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
j) formula proposte ed esprime parere in materia di interventi intesi a garantire il diritto allo studio;
k) esprime parere sui provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
l) delibera in materia di riconoscimento di titoli di studio;
m) approva il regolamento generale di Ateneo, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione;
n) approva il regolamento didattico di Ateneo, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
o) approva i regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche e i regolamenti in materia di ricerca e di didattica, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
p) approva il codice etico e ne applica le sanzioni;
q) esprime parere sul regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
r) esprime parere, per quanto di sua competenza, sull'accettazione di liberalità e lasciti, sulla stipulazione di convenzioni, contratti e accordi, nonché sulla partecipazione a progetti nazionali e internazionali, a procedure di gara a evidenza pubblica per la prestazione di servizi a terzi e in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari;
s) esprime parere, per quanto di sua competenza, sulla costituzione e partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato;
t) esprime parere sui programmi edilizi dell'Ateneo e sui relativi interventi attuativi;
u) designa i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione;
v) esprime parere sulla proposta di designazione del presidente del Collegio dei revisori dei conti, formulata dal Rettore;
w) designa i componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo, tra i candidati proposti dal Rettore;
x) designa il Garante di Ateneo, su proposta del Rettore;
y) designa i professori e i ricercatori componenti del Collegio di disciplina di cui all'articolo 23;
z) propone al corpo elettorale, con il voto della maggioranza di almeno due terzi dei propri componenti, una mozione motivata di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato.

3. Il Senato Accademico esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. I pareri di cui al comma 2 si considerano acquisiti se non espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il Senato Accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 11 – Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da: il Rettore, presidente; tredici rappresentanti d'area, nella misura di uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B, che

costituisce parte integrante del presente Statuto, tra cui almeno cinque direttori di dipartimento; tre rappresentanti degli studenti; un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

2. Per l'elezione dei rappresentanti d'area, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori.
3. Le modalità di organizzazione del voto e di attribuzione dei seggi ai rappresentanti d'area sono disciplinate da regolamento, che definisce i criteri per l'individuazione dei cinque direttori di dipartimento eletti tra i direttori maggiormente votati e per l'attribuzione dei seggi residui, in modo da garantire la presenza nel Senato Accademico di un componente per ciascuna delle tredici aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B, sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento dei candidati.
4. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato.
5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
6. All'esito del procedimento elettorale, i componenti del Senato Accademico sono nominati con decreto rettorale.
7. Il regolamento che disciplina le modalità di elezione dei componenti del Senato Accademico assicura il rispetto del principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.
8. I componenti del Senato Accademico non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Consiglio di Amministrazione, e per i direttori di dipartimento, qualora risultino eletti a far parte del Senato Accademico; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.
9. Il Senato Accademico dura in carica tre anni; il mandato dei componenti, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
10. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del collegio limitatamente alla parte resasi vacante.
11. Il Pro-Rettore assiste alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni d'indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
   a) approva il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo proposto dal Rettore e il documento di programmazione triennale in materia di dotazione

organica di professori e ricercatori e di personale, acquisito il parere del Senato Accademico;

b) approva l'attivazione, la modifica e la soppressione di dipartimenti, scuole interdipartimentali e sedi dell'Università, acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti, quest'ultimo limitatamente alla materia della didattica;

c) approva il piano dell'offerta formativa; l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere del Senato Accademico; individua per ciascun corso di studio il dipartimento unità principale, i dipartimenti associati e il dipartimento di gestione per i corsi interdipartimentali, secondo quanto previsto dall'articolo 31, sentiti il Senato Accademico e il Nucleo di valutazione di Ateneo;

d) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori e in merito all'attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti, acquisito il parere del Senato Accademico;

e) delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti di professore di prima, di seconda fascia e di ricercatore presentate dai dipartimenti e, all'esito delle procedure di reclutamento, ne approva le proposte di chiamata, acquisito il parere del Senato Accademico;

f) delibera sulla mobilità di professori e ricercatori, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, acquisito il parere del Senato Accademico;

g) delibera, per quanto di competenza, in materia di valutazione dell'attività di ricerca, didattica e di servizio, acquisito il parere del Senato Accademico e in coerenza con le determinazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo;

h) conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico; ne definisce gli obiettivi e ne valuta i risultati;

i) approva gli atti organizzativi contenenti le linee fondamentali di organizzazione, le strutture di servizio amministrative e tecniche di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della loro titolarità;

j) determina i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi, tra le strutture di servizio amministrative e tecniche, acquisito il parere del Senato Accademico;

k) approva, su proposta del Rettore, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo e la relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati, acquisito il parere del Senato Accademico; approva le variazioni di bilancio;

l) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze il bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché il conto consuntivo;

m) adotta i provvedimenti relativi al diritto allo studio e alle contribuzioni a carico degli studenti, acquisiti i pareri del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti;

n) esprime parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche e sui regolamenti in materia di ricerca e didattica di competenza del Senato Accademico;

o) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, acquisito il parere del Senato Accademico, nonché gli altri regolamenti che non sono di competenza del Senato Accademico;

p) autorizza, sentito il Senato Accademico, l'accettazione di liberalità e lasciti, la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali che non siano di competenza delle strutture di ricerca e didattiche,

nonché la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, nei casi previsti da regolamento di Ateneo;

q) autorizza, sentito il Senato Accademico, la partecipazione a progetti nazionali e internazionali, nei casi previsti da regolamento di Ateneo, e la partecipazione a procedure di gara a evidenza pubblica per la prestazione di servizi a favore di terzi;
r) delibera, sentito il Senato Accademico, in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari, secondo quanto previsto da regolamento di Ateneo;
s) delibera, sentito il Senato Accademico, la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali e altre forme associative di diritto pubblico e privato;
t) delibera, sentito il Senato Accademico, i programmi edilizi dell'Ateneo e i relativi interventi attuativi;
u) delibera in materia di liti attive e passive, di cui è parte l'Università, e autorizza a transigere;
v) stabilisce la misura delle indennità di carica e di partecipazione agli organi di Ateneo;
w) delibera in materia di procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dall'articolo 23.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in materia di procedimenti disciplinari senza la rappresentanza degli studenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o comunque concernente programmazione, indirizzo, controllo e valutazione delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 13 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: il Rettore, presidente; due rappresentanti degli studenti; quattro componenti interni, tre dei quali eletti tra i professori di ruolo e i ricercatori, senza distinzione di fasce, e uno tra il personale tecnico-amministrativo; quattro componenti esterni, di cui uno indicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. I componenti interni sono scelti mediante procedimento elettorale. L'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato passivo e l'elettorato attivo sono attribuiti al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Per l'elezione dei rappresentati degli studenti, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
3. I componenti esterni sono selezionati mediante avviso pubblico e designati dal Senato Accademico. Non devono aver ricoperto posti di ruolo nell'Ateneo, né ricoprirli per tutta la durata dell'incarico.
4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a esclusione del Rettore e dei rappresentanti degli studenti, sono individuati tra personalità, italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello, con necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. I requisiti professionali e scientifico-culturali richiesti sono specificati dal regolamento generale di Ateneo.

5. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica di soggetti esterni sono esaminate, in via preliminare, da una commissione composta da: il Rettore, presidente; il coordinatore del Nucleo di valutazione di Ateneo; il presidente del Collegio dei revisori dei conti. La commissione, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, valuta l'idoneità o meno del profilo professionale e scientifico-culturale dei candidati in relazione ai requisiti di cui al comma precedente. Le candidature interne e le domande di partecipazione alla selezione pubblica, ritenute idonee dalla commissione, sono pubblicate nel sito web di Ateneo.
6. All'esito del procedimento elettorale e della designazione da parte del Senato Accademico, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto rettorale.
7. Il procedimento elettorale e il procedimento di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati con regolamento, in modo da rispettare il principio di pari opportunità di genere nella composizione del collegio.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico; ricoprire il ruolo di dirigente dell'Ateneo; essere componente di altri organi dell'Università, salvo il consiglio di dipartimento; ricoprire il ruolo di direttore o di presidente delle scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.
9. È incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione:
   a) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti, nell'interesse dell'Università ovvero in soggetti di diritto pubblico o privato partecipati dall'Università;
   b) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, verso l'Università; la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato; la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità;
   c) colui che, per fatti compiuti allorché era dipendente dell'Università, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Università;
   d) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Università, è stato legalmente messo in mora;
   e) colui che non è in possesso dei requisiti generali di onorabilità, ai sensi di legge.
10. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, diversi dal Rettore e dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
11. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del collegio limitatamente alla parte resasi vacante.
12. Il Pro-Rettore assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 14 – Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli altri organi e strutture dell'Università. Esprime pareri obbligatori in materia di:
   a) regolamento degli studenti;
   b) regolamenti didattici di Ateneo;
   c) organizzazione dei servizi di supporto allo studio e alla didattica;
   d) misure attuative della mobilità internazionale;
   e) organizzazione delle attività di orientamento e tutorato;
   f) misure attuative del diritto allo studio;
   g) tasse e contributi a carico degli studenti;
   h) promozione e gestione dei rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
   i) misure di integrazione con altri Atenei;
   j) utilizzazione delle risorse destinate alle attività autogestite dagli studenti;
   k) codice etico.
2. Esercita altresì ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Nelle stesse materie, il Consiglio può formulare proposte e sottoporle agli organi e uffici competenti. I pareri di cui al comma 1 si considerano acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla richiesta.
4. Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e nei consigli di dipartimento. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente. Le modalità di elezione dei rappresentanti sono disciplinate nel regolamento degli studenti.
5. Il Consiglio degli Studenti delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
6. L'Università garantisce al Consiglio degli Studenti le risorse finanziarie, logistiche e strumentali necessarie all'espletamento dei suoi compiti istituzionali.

TITOLO III – ALTRI ORGANI

Art. 15 - Direttore generale

1. Il Direttore generale, in ottemperanza ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e merito, nonché di pari opportunità, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione delle attività e dei servizi dell'Ateneo, delle risorse professionali amministrative e tecniche, strumentali e finanziarie e dei risultati raggiunti, in correlazione alle linee di indirizzo strategico formulate dal Consiglio di Amministrazione, nonché della legittimità degli atti e provvedimenti posti in essere.
2. Il Direttore generale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
   a) supporta gli organi dell'Ateneo nella definizione dei documenti di programmazione strategica;
   b) supporta gli organi nella definizione dei documenti di bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo; nella redazione della relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e di formazione e i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati;
   c) coadiuva gli organi nella definizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale dirigente e tecnico-amministrativo, formulando

proposte in merito alla consistenza della dotazione organica, ai profili professionali e alla ripartizione del personale medesimo tra le strutture di servizio;

d) coadiuva gli organi nella definizione degli atti organizzativi assunti nel rispetto delle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

e) cura l'attuazione dei documenti di programmazione e delle direttive generali definite dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore generale esercita, altresì, le seguenti funzioni:
   a) adotta gli atti in materia di organizzazione delle strutture di servizio e di gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo, fatta eccezione per gli atti che non siano di competenza o delegati ai dirigenti o che la legge, lo Statuto o regolamenti di Ateneo non riservino espressamente ad altri organi dell'Università;
   b) conferisce gli incarichi, anche di natura non dirigenziale, e i correlati obiettivi, attribuendo le risorse professionali, strumentali e finanziarie connesse alla loro realizzazione; valuta i risultati raggiunti;
   c) dirige, coordina, controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili di strutture di servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; propone l'adozione delle misure previste in materia di responsabilità dirigenziale;
   d) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
   e) vigila sul rispetto dei requisiti di imparzialità, trasparenza, accesso e pubblicazione di dati, documenti e informazioni, e di semplificazione delle procedure;
   f) esercita l'azione disciplinare attribuitagli dalla legge e concorre alla definizione di misure e azioni idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
   g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, fatta eccezione per quelli di competenza o delegati ai dirigenti o che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Ateneo riservino espressamente ad altri organi dell'Università;
   h) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
   i) accetta liberalità e lasciti, sottoscrive convenzioni, contratti e accordi per l'acquisizione di beni, forniture e servizi, ferma restando l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo Statuto e da regolamento; sottoscrive convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, che non rientrano nella competenza del Rettore e di altri organi dell'Ateneo;
   j) formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia di liti attive e passive di cui è parte l'Università:
   k) predispone una relazione annuale sulle attività svolte e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, anche ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.
4. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, unitamente al Rettore, il Direttore generale costituisce la delegazione trattante di parte pubblica; nell'esercizio della predetta funzione, il Direttore generale può avvalersi di un delegato, nominato con proprio decreto.
5. Esercita ogni altra competenza attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
6. Assiste senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Incarico di Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale, regolato con contratto di lavoro di diritto privato, è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato

Accademico, a seguito di avviso pubblico deliberato dal Consiglio medesimo, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni dirigenziali.

2. L'incarico è a tempo determinato. Dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta, in assenza di nuovo avviso pubblico.
3. La natura dell'incarico e la determinazione del trattamento economico spettante sono conformi alle norme, ai criteri e ai parametri ministeriali.
4. In caso di conferimento a dipendente pubblico, il collocamento in aspettativa senza assegni, per tutta la durata dell'incarico, è disciplinato dalle norme in materia.
5. La revoca dell'incarico è disposta per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei compiti, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, previa contestazione e nel rispetto del principio del contradditorio, in conformità alle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali.

Art. 17 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati con decreto rettorale. Almeno due componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
2. Il Collegio è composto da: il presidente, designato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il predetto incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.
3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica due anni. Il mandato di componente del Collegio è rinnovabile una sola volta.
4. I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
5. Il curriculum dei componenti del Collegio è pubblicato sul sito web di Ateneo.

Art. 18 – Nucleo di valutazione di Ateneo

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna delle attività di ricerca, didattiche, gestionali e degli interventi di sostegno al diritto allo studio, nel rispetto del principio di trasparenza, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, la qualità della ricerca svolta dai dipartimenti, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque a nove componenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, in prevalenza estranei ai ruoli dell'Ateneo, nonché da uno a due rappresentanti degli studenti, designati dal Consiglio degli Studenti, per gli aspetti relativi alla valutazione della didattica.
3. Il Nucleo di valutazione verifica, in particolare:
   a) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, avvalendosi anche degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all'articolo 30;
   b) l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
   c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento, nei casi prescritti dalla legge.

4. Competono, altresì, al Nucleo di valutazione, in raccordo con l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture tecniche, amministrative e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, in conformità a regolamento di Ateneo e alle norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
5. Il Nucleo di valutazione esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e da regolamento.
6. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Senato Accademico, tra una rosa di candidati proposta dal Rettore in numero di almeno un terzo superiore a quello dei componenti da designare, e nominati con decreto rettorale. I componenti del Nucleo eleggono fra i componenti esterni il coordinatore, che è nominato con decreto rettorale.
7. L'incarico di componente del Nucleo di valutazione è, per gli appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell'Ateneo, nonché in soggetti di diritto pubblico e privato ai quali l'Università partecipa.
8. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. Il mandato di componente del Nucleo di valutazione, diverso dai rappresentanti degli studenti, dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
9. L'Università assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione dei suoi atti nel rispetto delle leggi a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.
10. Il curriculum dei componenti del Nucleo di valutazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.

Art. 19 – Garante di Ateneo

1. Il Garante di Ateneo esamina gli esposti relativi ad atti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture o singoli componenti dell'Università.
2. Il Garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmette le sue conclusioni all'organo o alla struttura di competenza.
3. Il Garante è scelto tra persone di idonea qualificazione, esterne all'Ateneo, con le quali non sia mai stato posto in essere, in precedenza, un rapporto di servizio; se tale rapporto viene costituito, il Garante decade dal proprio ufficio.
4. Il Garante è designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, e nominato con decreto rettorale. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. L'Università assicura al Garante l'autonomia operativa e l'accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni ritenuti necessari allo svolgimento dei suoi compiti.
6. Il curriculum del Garante è pubblicato sul sito web di Ateneo.

Art. 20 – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni promuove, garantisce e realizza l'effettiva parità e integrazione tra tutte le componenti operanti nell'Università, valorizza il benessere di chi vi lavora e contrasta le discriminazioni.

2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da regolamento di Ateneo.
3. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 21 – Comitato etico di Ateneo

1. Il Comitato etico di Ateneo è organo di supporto tecnico-scientifico in materia di etica in ambito sanitario e biologico, con funzione formativa e consultiva.
2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da regolamento di Ateneo.

Art. 22 – Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario sovraintende ai programmi di sviluppo delle attività sportive e agli indirizzi di gestione degli impianti.
2. Composizione, competenze e modalità di funzionamento sono definite da regolamento di Ateneo.
3. La realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati a enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica.
4. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 23 – Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e a esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. Il Collegio è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. È costituito da nove componenti effettivi e da tre supplenti, ripartiti in numero eguale tra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori di ruolo, tutti designati dal Senato Accademico e nominati con decreto rettorale.
3. Il collegio opera per sezioni. La prima sezione è composta dai professori di prima fascia ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori di prima fascia. La seconda sezione è composta dai professori di seconda fascia ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di professori di seconda fascia. La terza sezione è composta dai ricercatori di ruolo ed è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di ricercatori. Ciascuna sezione elegge al suo interno un presidente tra i componenti effettivi.
4. Il Collegio di disciplina dura in carica tre anni; il mandato di componente del Collegio è rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del Collegio limitatamente alla parte resasi vacante. Il mandato di componente del Collegio è incompatibile con qualsivoglia posizione di rappresentanza o di responsabilità in organi e strutture dell'Ateneo.
5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.

6. Il Collegio, riunito per sezione competente, uditi il Rettore oppure un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
8. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 7 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
9. Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite da regolamento di Ateneo.
10. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità rimborsi spese.

TITOLO IV – STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Art. 24 – Dipartimenti

1. I dipartimenti programmano, organizzano e coordinano le attività di ricerca e l'offerta formativa finalizzata al conferimento dei titoli accademici previsti dalle norme sull'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà e autonomia di ricerca e di insegnamento. Svolgono, inoltre, le attività rivolte all'esterno, correlate e accessorie alle attività di ricerca e di didattica, nonché quelle di alta formazione, ricerca e consulenza previste da contratti e convenzioni di loro competenza.
2. I dipartimenti sono centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e di un proprio budget, in coerenza con i principi del bilancio unico di Ateneo. Pongono in essere atti di rilevanza esterna, se non espressamente riservati ad altri organi dell'Università, potendo, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, impegnare l'Università.
3. Nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi loro assegnati.
4. Sono organi del dipartimento: il direttore; il consiglio; la giunta; la commissione paritetica docenti-studenti. I consigli di dipartimento possono deliberare l'istituzione di commissioni, senza potere deliberante, disciplinandone la composizione e le competenze.

Art. 25 – Costituzione dei dipartimenti

1. La costituzione di un dipartimento presuppone un progetto scientifico e formativo condiviso da professori di ruolo e da ricercatori dell'Ateneo appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per metodologia o per finalità della ricerca, anche

multidisciplinare, e coerenti con gli obiettivi del progetto. Al momento della costituzione sono definiti le aree e i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b).

2. Tutti i professori di ruolo e i ricercatori devono afferire a un dipartimento. All'atto della presa di servizio, i professori di ruolo e i ricercatori afferiscono al dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.
3. E' garantita la possibilità di opzione tra più dipartimenti nei limiti previsti dalla legge. La richiesta motivata di mobilità a diverso dipartimento da parte del singolo professore o ricercatore deve essere accettata dalla struttura di destinazione, previo parere della struttura di appartenenza. In caso di mancata accettazione della struttura di destinazione o di motivato parere contrario della struttura di appartenenza, delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. Per la costituzione di un dipartimento è richiesta l'afferenza di almeno quaranta tra professori di ruolo e ricercatori.
5. Se il numero degli afferenti a un dipartimento già costituito risulta inferiore alle quaranta unità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, assume iniziative volte a ripristinare la soglia numerica di cui al comma precedente, salvo deliberarne la soppressione.
6. Se il numero degli afferenti risulta inferiore alle trentacinque unità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera la soppressione del dipartimento.
7. Il dipartimento può essere articolato in sezioni, individuate per criteri di affinità disciplinare, senza oneri di gestione e di personale.

Art. 26 – Direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento.
2. Il direttore esercita le seguenti funzioni:
   a) convoca e presiede il consiglio e la giunta; promuove l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
   b) promuove e coordina le attività di ricerca e didattiche, nel rispetto dell'autonomia dei singoli e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
   c) presenta al consiglio di dipartimento la relazione annuale sulle attività di ricerca e didattiche;
   d) è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del dipartimento in conformità a quanto previsto da regolamento di Ateneo;
   e) promuove i rapporti con gli organi accademici;
   f) ha potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali nei limiti delle competenze assegnate al dipartimento dalla legge, dallo Statuto e da regolamenti di Ateneo;
   g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.
3. Il direttore esercita ogni altra competenza attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Ove alle funzioni di ricerca e didattica si affianchino funzioni assistenziali, il direttore esercita i compiti conferiti dalle disposizioni di legge in materia.
5. In caso di necessità e di urgenza, il direttore assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio e della giunta, sottoponendoli a ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza.
6. Il direttore designa, tra i professori e i ricercatori di ruolo del dipartimento, il direttore vicario, che è nominato con decreto rettorale. In caso di impedimento, di assenza o di

anticipata cessazione, il direttore vicario supplisce il direttore in tutte le sue funzioni.

7. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore può altresì avvalersi della collaborazione di professori e ricercatori di ruolo, con facoltà di delega.
8. Per tutti gli adempimenti di carattere gestionale, amministrativo e finanziario, il direttore è coadiuvato dal responsabile della segreteria di dipartimento. Il responsabile della segreteria partecipa, con funzioni segretariali e senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio e della giunta. È fatto salvo l'esercizio del diritto di voto del responsabile della segreteria per l'elezione del direttore e l'approvazione del regolamento di dipartimento.
9. La carica di direttore è incompatibile con quelle di: Rettore; coordinatore di corso di studio; componente del Consiglio di Amministrazione; cariche direttive e amministrative negli start up e negli spin off universitari.

Art. 27 – Elezione del direttore di dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori e i ricercatori di ruolo e nominato con decreto rettorale.
2. Le candidature sono rese note, a pena d'inammissibilità, entro il termine antecedente alla data delle votazioni previsto da regolamento.
3. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, nella prima votazione; nel caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio, è eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a pari anzianità di servizio, il candidato con minore anzianità anagrafica.
4. Il mandato di direttore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 28 – Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio è l'organo deliberante sulle attività del dipartimento.
2. Il consiglio è composto da: i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento; le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che operano nel dipartimento, nonché, nel caso di dipartimento responsabile di scuole di specializzazione dell'area sanitaria, una rappresentanza dei medici in formazione specialistica.
3. Le rappresentanze degli studenti sono elette tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, ai corsi e alle scuole di dottorato, nonché alle scuole di specializzazione del dipartimento, nella misura del quindici per cento dei componenti del consiglio. Il regolamento di dipartimento può prevedere l'elezione di rappresentanti degli iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione cui il dipartimento è consorziato o associato; tali rappresentanti non concorrono alla composizione del Consiglio degli Studenti. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Le componenti rappresentative concorrono al numero legale se presenti.
5. Nelle materie relative all'attività didattica di competenza, i titolari di insegnamenti ufficiali non afferenti al dipartimento, nei corsi ove non siano costituiti i consigli di corso di studio, possono assistere alle adunanze del consiglio di dipartimento e si esprimono con voto consultivo.
6. Le modalità di funzionamento del consiglio e di elezione delle rappresentanze, nonché la loro consistenza numerica, ove non stabilita dal presente Statuto, sono stabilite dal regolamento di dipartimento, in conformità ai principi definiti dagli organi di governo dell'Ateneo.

7. Il consiglio esercita le seguenti funzioni:
   a) adotta il regolamento di dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;
   b) determina i criteri per l'organizzazione e la gestione delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali assegnate ai fini della ricerca e della didattica;
   c) approva la relazione annuale del direttore sulle attività di ricerca e didattiche del dipartimento;
   d) approva la programmazione scientifica dei professori di ruolo e dei ricercatori all'inizio di ogni anno accademico, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca di Ateneo;
   e) approva all'inizio dell'anno accademico il programma di conferenze, convegni, seminari e altre iniziative collegate alla ricerca organizzati dal dipartimento;
   f) autorizza, nei casi previsti da regolamento di Ateneo, la stipulazione di convezioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali, nonché la partecipazione a progetti nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca;
   g) formula la proposta di attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio;
   h) delibera in merito a eventuali ipotesi di limitazione del numero massimo di iscrizioni ai corsi di studio, ove per legge previsto;
   i) delibera l'attivazione degli insegnamenti dei corsi di studio;
   j) assegna ai docenti i compiti didattici e approva la programmazione dei loro impegni didattici e organizzativi;
   k) delibera su affidamenti, supplenze e conferimenti di incarichi di insegnamento;
   l) approva il calendario della didattica;
   m) organizza e coordina i piani di studio e le attività didattiche dei corsi di studio;
   n) delibera in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e presso università straniere, nell'ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
   o) delibera l'istituzione e la soppressione dei consigli di corso di studio; designa un coordinatore del corso di studio, quando i consigli non siano istituiti;
   p) esercita le competenze del consiglio di corso di studio, quando nel dipartimento sia attivato un solo corso di studio;
   q) valuta le attività formative del dipartimento e i connessi servizi in raccordo con la commissione paritetica per la didattica, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione della qualità della didattica di Ateneo;
   r) propone l'attivazione e la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca, l'istituzione e la partecipazione a scuole di dottorato e a scuole di specializzazione, anche in concorso con altri dipartimenti dell'Università o di altri atenei, promuovendo e organizzando le relative attività;
   s) formula la proposta di istituzione di scuole interdipartimentali e delibera la partecipazione alle medesime;
   t) organizza i servizi e le attività di orientamento e tutorato, in collaborazione con i competenti servizi centrali di Ateneo;
   u) sostiene le attività autogestite dagli studenti;
   v) formula proposte in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori, anche con riferimento alla ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b);
   w) formula, in coerenza con la programmazione di Ateneo, motivate richieste di copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la copertura di posti di professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la

copertura di posti di professore di seconda fascia; formula, altresì, motivate richieste di copertura di posti di ricercatore, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;

x) formula la proposta di chiamata di professore di ruolo, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata di professore di seconda fascia; formula, altresì, la proposta di chiamata di ricercatore, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;

y) delibera sulla mobilità di professori e ricercatori, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3;

z) autorizza trasferimenti, congedi e aspettative;

aa) formula proposte relative al fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione, che le valuta tenendo conto dell'attività di ricerca e didattica programmata e svolta, dei connessi servizi di supporto, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo;

bb) promuove i rapporti con altri enti e istituzioni, a livello nazionale e internazionale, per lo sviluppo delle attività di ricerca e didattica.

8. Il consiglio di dipartimento esercita ogni altra funzione conferita dalle leggi concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
9. Ove alle funzioni di ricerca e didattica si affianchino funzioni assistenziali, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, il consiglio assume i compiti correlati, in modo da garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali della docenza da quelle di ricerca scientifica e insegnamento.

Art. 29 – Giunta di dipartimento

1. Presso ogni dipartimento è istituita una giunta.
2. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
3. La giunta è elettiva. La giunta dura in carica tre anni; il mandato di componente della giunta è rinnovabile una sola volta.
4. La composizione e il funzionamento della giunta sono disciplinati dal regolamento di dipartimento, in conformità alle leggi concernenti l'ordinamento universitario e ai principi definiti dagli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 30 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nell'ambito di ogni dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, con il compito di garantire la qualità della didattica.
2. La commissione, sulla base di criteri certi e predeterminati:
   a) monitora l'offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
   b) individua indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi agli studenti;
   c) esprime parere sull'attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio, nonché sulla copertura degli insegnamenti;
   d) esprime parere sui regolamenti didattici dei corsi di studio attivati.
3. La commissione è composta in misura paritetica da docenti e studenti; le modalità di composizione e il funzionamento sono stabiliti da regolamento.
4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 31 – Corsi di studio

1. In relazione ai singoli corsi di studio, ciascun dipartimento è costituito in unità principale o associata.
2. All'atto dell'approvazione dell'attivazione di un corso di studio, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di valutazione di Ateneo, individua il dipartimento unità principale del corso di studio, tenendo conto della prevalenza delle quote didattiche conferite e in coerenza con le norme in materia di requisiti richiesti per l'attivazione dei corsi di studio; individua, altresì, i dipartimenti che conferiscono le altre quote didattiche e che vengono associati al corso di studio, nonché i dipartimenti che comprendono aree e settori scientifico-disciplinari di pertinenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), rilevanti per il corso di studio.
3. La funzione di unità principale di un corso di studio è verificata con cadenza almeno triennale dal Consiglio di Amministrazione, che ne delibera l'eventuale variazione, sentito il Senato Accademico.
4. Il dipartimento unità principale propone la modifica e la soppressione del corso di studio; delibera, sentiti i dipartimenti associati, in merito alla programmazione e all'organizzazione dell'attività didattica e ne è responsabile. Sono, altresì, sentiti i dipartimenti che comprendono le aree e i settori scientifico-disciplinari inclusi nel corso di studio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b).
5. Nel caso in cui due o più dipartimenti conferiscano a un corso o a più corsi di studio quote didattiche sostanzialmente paritarie, il Consiglio di Amministrazione approva l'attivazione del corso di studio in forma interdipartimentale. La proposta di attivazione, modifica e soppressione di corsi di studio interdipartimentali è formulata congiuntamente dai dipartimenti associati al corso. Ciascun dipartimento associato delibera, per le rispettive quote, la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica. I dipartimenti associati a un corso di studio interdipartimentale possono concordare l'attribuzione della programmazione e dell'organizzazione dell'attività didattica in via esclusiva a uno di essi.
6. Al momento dell'attivazione del corso interdipartimentale, il Consiglio di Amministrazione, sentiti i dipartimenti proponenti e il Senato Accademico, individua il dipartimento di gestione. Il dipartimento di gestione amministra le risorse relative al corso e pone in essere le procedure per la didattica sostitutiva e l'organizzazione dei servizi e ne è responsabile.
7. In rapporto ai corsi interdipartimentali, le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche nei consigli di dipartimento sono definite dal regolamento degli studenti.
8. Ai fini della valutazione dell'offerta formativa e della ripartizione delle risorse, ogni dipartimento è computato in proporzione alle quote didattiche conferite.
9. Le modalità di attivazione e di gestione dei corsi di studio interateneo sono disciplinate da regolamento.

Art. 32 – Consiglio di corso di studio

1. Per ogni corso di studio può essere istituito, con deliberazione consiliare dei dipartimenti interessati, un relativo consiglio. Il medesimo consiglio può operare per una pluralità di corsi di studio.
2. Il consiglio di corso di studio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del corso di studio e dalle rappresentanze degli studenti. La consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze, nonché la durata dei mandati, sono stabilite dal regolamento di dipartimento o dalla deliberazione istitutiva del consiglio.

3. Ciascun consiglio elegge un coordinatore di corso di studio tra i professori e i ricercatori di ruolo, secondo modalità definite dal regolamento di dipartimento o dalla deliberazione istitutiva del consiglio. Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Il coordinatore sovrintende alle attività del corso di studio, cura i rapporti con il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e promuove l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
5. Il consiglio di corso di studio esercita le seguenti funzioni:
   a) determina le linee programmatiche e di coordinamento della didattica dei corsi di studio e propone al consiglio di dipartimento l'attivazione degli insegnamenti e la loro copertura;
   b) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento dei titoli di studio;
   c) formula proposte in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e presso università straniere, nell'ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
   d) organizza i servizi di orientamento e tutorato, in coordinamento con il dipartimento e con i competenti servizi centrali di Ateneo;
   e) verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della commissione paritetica docenti-studenti, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
   f) espleta eventuali altri compiti a esso delegati dal consiglio di dipartimento.

Art. 33 – Scuole interdipartimentali

1. Due o più dipartimenti, responsabili di un'offerta formativa di particolare complessità, possono proporre l'istituzione di una scuola interdipartimentale, presentando un progetto formativo e culturale comune. La proposta di istituzione di una scuola interdipartimentale, in presenza dei medesimi presupposti, può essere formulata dal Senato Accademico, sentiti i dipartimenti interessati. La scuola interdipartimentale è istituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La complessità dell'offerta formativa è valutata in coerenza con le norme in materia di requisiti richiesti per l'attivazione dei corsi di studio e con il sistema di accreditamento dell'offerta medesima, definito dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo ministeriali in materia.
3. La scuola interdipartimentale esercita funzioni di monitoraggio, di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei relativi servizi. Formula ai dipartimenti associati proposte in merito alla programmazione e all'organizzazione dell'attività didattica.
4. Ove alle funzioni didattiche si affianchino funzioni assistenziali della docenza, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, la scuola interdipartimentale assume in via esclusiva i compiti correlati, in modo da garantire l'inscindibilità di tali funzioni da quelle di ricerca scientifica e di insegnamento.
5. Ciascun dipartimento può associarsi a una o più scuole interdipartimentali, operando in ciascuna di esse come unità principale o associata di almeno un corso di studio. Il numero complessivo delle scuole interdipartimentali non può essere superiore a sei.
6. Sono organi della scuola: il coordinatore e il consiglio.
7. La scuola si avvale di risorse strumentali e di personale messe a disposizione dell'amministrazione.

8. La soppressione della scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i dipartimenti associati, al venir meno dei requisiti per la sua istituzione.

Art. 34 – Coordinatore di scuola interdipartimentale

1. Il coordinatore è eletto dal consiglio della scuola interdipartimentale tra i professori di prima fascia afferenti a uno dei dipartimenti a essa associati ed è nominato con decreto rettorale.
2. Il mandato di coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. La carica di coordinatore è incompatibile con quella di Rettore, di coordinatore di corso di studio, di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. Il coordinatore designa, tra i professori e ricercatori di ruolo dei dipartimenti associati alla scuola, un coordinatore vicario, che è nominato con decreto rettorale. Il coordinatore vicario supplisce il coordinatore in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento, di assenza o di anticipata cessazione.
5. Il coordinatore convoca e presiede il consiglio e promuove l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
6. Ove la scuola interdipartimentale abbia assunto compiti correlati all'esercizio di funzioni assistenziali, il coordinatore della scuola esercita in via esclusiva i compiti conferiti dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 35 – Consiglio di scuola interdipartimentale

1. Il consiglio è l'organo deliberante della scuola.
2. Il consiglio della scuola interdipartimentale è composto da: i direttori dei dipartimenti a essa associati; una rappresentanza degli studenti, eletta dai rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti associati, nella misura del quindici per cento dei componenti del consiglio di scuola interdipartimentale; professori e ricercatori di ruolo designati dai consigli dei dipartimenti associati tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi.
3. Le modalità di composizione e di funzionamento del consiglio della scuola sono stabilite da regolamento.
4. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 36 – Formazione *post lauream*

1. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello, nonché i corsi di perfezionamento, sono istituiti con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti interessati, sentite le scuole interdipartimentali, ove istituite, e il Senato Accademico.
2. I corsi e le scuole di dottorato, le scuole di specializzazione, i master universitari di primo e di secondo livello, nonché i corsi di perfezionamento, sono disciplinati da regolamento di Ateneo, fatte salve diverse disposizioni di legge in materia.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 – Costituzione degli organi statutari

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, si procede all'avvio degli adempimenti per la costituzione dei nuovi organi statutari. Nello stesso termine, si avvia la procedura per l'elezione dei direttori di dipartimento.
2. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di valutazione di Ateneo, il Collegio dei revisori dei conti e gli altri organi collegiali e monocratici elettivi in carica all'entrata in vigore dello Statuto decadono al momento della costituzione dei nuovi organi statutari, ai sensi dell'art. 2, comma 9, legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche elettive, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dello Statuto.
4. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, per ogni corso di studio, la funzione di unità principale e associata è individuata, ai sensi dell'articolo 31, in capo ai singoli dipartimenti, sulla base del manifesto degli studi dell'Università approvato per l'anno accademico in corso al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione procede a una ricognizione dei dipartimenti costituiti in unità principali e associate e, per i corsi di studio interdipartimentali, individua, previo parere del Senato Accademico e sentiti i dipartimenti interessati, il dipartimento di gestione.
6. Per due anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente Statuto, i dipartimenti partecipano ai corsi di studio con le medesime quote didattiche conferite nell'anno accademico in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto. Eventuali modifiche alle quote didattiche conferite sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentiti i dipartimenti interessati.
7. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si applicano i regolamenti vigenti, in quanto compatibili.

Art. 38 – Norme generali per gli organi collegiali

1. La mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale, in misura fino a un terzo, non impedisce la valida costituzione dell'organo stesso la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde, a tutti gli effetti, al numero di componenti effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo.
2. L'ufficio di componente elettivo di organo collegiale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o specifici atti.
3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; la deduzione degli assenti giustificati non si applica alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinate materie non sia diversamente disposto; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado.
5. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza giustificazione per più di tre volte consecutive oppure sia comunque assente alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è componente eletto o designato.

Art. 39 – Norme generali per le elezioni e in materia di incompatibilità

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Le convocazioni dei collegi elettorali, ove non sia diversamente previsto, sono effettuate dal decano.
3. La condizione di professore e di ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
4. In caso di elezione o di designazione a una carica incompatibile con altra carica ricoperta, l'interessato opta per la carica che intende ricoprire entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla comunicazione della designazione. Ove l'opzione non sia esercitata, si dà per scelta la carica ricoperta al momento della elezione o della designazione. Per le incompatibilità sopravvenute, le modalità di accertamento e di opzione sono disciplinate da regolamento.

Art. 40 – Limitazione dell'attività didattica

1. Hanno diritto a chiedere una limitazione dell'attività didattica, per la durata del proprio mandato, nel rispetto delle leggi in materia, coloro che ricoprono la carica di: Rettore, Pro-Rettore vicario, direttore di dipartimento.

Art. 41 – Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta di uno dei seguenti organi:
   - il Rettore;
   - il Senato Accademico;
   - il Consiglio di Amministrazione;
   - il Consiglio degli Studenti;
   - almeno tre consigli di dipartimento.
2. L'iniziativa per una modifica dello Statuto può essere assunta anche da un numero di unità del personale tecnico-amministrativo di ruolo non inferiore a cento oppure da un numero non inferiore a cento di professori e ricercatori di ruolo.
3. Le proposte di modifica sono presentate al Rettore, che ne verifica l'ammissibilità e ne dà comunicazione mediante pubblicazione sull'albo ufficiale di Ateneo; il Rettore promuove l'acquisizione dei pareri previsti dal comma 4.
4. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato Accademico col voto favorevole di due terzi dei componenti, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti e su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, espressi a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Non sono ammissibili proposte di modifica che riproducano proposte per le quali la procedura di cui al comma 4 è stata esperita con esito negativo da meno di due anni.

Art. 42 – Professori incaricati stabilizzati, assistenti del ruolo speciale a esaurimento e collaboratori ed esperti linguistici

1. I professori incaricati stabilizzati e gli assistenti del ruolo speciale a esaurimento sono equiparati, rispettivamente, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori ai fini delle norme di cui al presente Statuto.
2. I collaboratori ed esperti linguistici sono equiparati al personale tecnico-amministrativo ai fini delle norme di cui al presente Statuto.

Art. 43 – Difesa in giudizio dell'Università

1. La rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Università, dei suoi organi e dei suoi centri di imputazione di interessi, innanzi alle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e speciale sono affidate all'Avvocatura dello Stato o all'Ufficio legale di Ateneo.
2. Nelle ipotesi di conflitto virtuale o reale di interessi, e in quelle nelle quali ragioni di urgenza o di specializzazione lo richiedano, l'Università potrà avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, supportando tale scelta con adeguata motivazione.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'assunzione a carico dell'Università delle spese di difesa legale per l'assistenza in giudizio di un dipendente è disciplinata, nel rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva, da linee di indirizzo generale di Ateneo.

Art. 44 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Immagine del sigillo

ALLEGATO B

Tabella delle tredici aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 11

Area 1 – Scienze matematiche e informatiche (area CUN 01)
Area 2 – Scienze fisiche (area CUN 02)
Area 3 – Scienze chimiche (area CUN 03)
Area 4 – Scienze della terra (area CUN 04)
Area 5 – Scienze biologiche (area CUN 05)
Area 6 – Scienze mediche (area CUN 06)
Area 7 – Ingegneria civile e architettura (area CUN 08)
Area 8 – Ingegneria industriale e dell'informazione (area CUN 09)
Area 9 – Scienze dell'antichità, filologico – letterarie e storico – artistiche (area CUN 10)
Area 10 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (area CUN 11)
Area 11 – Scienze giuridiche (area CUN 12)
Area 12 – Scienze economiche, statistiche, agrarie e veterinarie (aree CUN 13 e 07)
Area 13 – Scienze politiche e sociali (area CUN 14)

12A03551

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determinazione V&A.N/V n. 53 del 24 gennaio 2012 recante modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Indocollirio».

Estratto determinazione V&A/346 del 12 marzo 2012

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb-Iom S.p.a. (codice fiscale 07393830158) con sede legale e domicilio fiscale in via Pasubio, 34 - 20846 Macherio (Monza Brianza) Italia.

Medicinale: INDOCOLLIRIO.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione V&A.N/V n. 53 del 24 gennaio 2012.

Visti gli atti di Ufficio all'estratto della suddetta determinazione, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 180 giorni concessi precedentemente con la determinazione V&A.N/V n. 1233 del 2 novembre 2011, pubblicata nel S.O. n. 239 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 271 del 21 novembre 2011, senza ulteriore proroga;

leggasi:

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 60 giorni concessi precedentemente con la determinazione V&A.N/V n. 1233 del 2 novembre 2011, pubblicata nel S.O. n. 239 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 271 del 21 novembre 2011, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A03546

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-080) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.